

TORNATA DEL 29 GIUGNO 1868

PRESIDENZA CASATI.

Sommario. *Sunto di petizione — Congedo — Omaggi — Appello nominale — Seguito della discussione per modificazioni alla legge di registro e bollo — Dichiarazioni del Senatore De-Foresta in ordine alla sua proposta soppressiva dell'articolo 4 — Emendamento del Senatore Miraglia combattuto dal Ministro di Grazia e Giustizia — Osservazioni del Senatore De-Foresta — Il Relatore combatte le due proposte e il contro-progetto intiero del Senatore Miraglia — Schiarimento del Ministro di Grazia e Giustizia — Considerazioni del Senatore Vigliani in favore dell'articolo — Nuove osservazioni del Senatore De-Foresta — Ritiro delle proposte del Senatore Miraglia — Schiarimenti del Senatore Vigliani e del Relatore — Approvazione dell'articolo 4 — Presentazione di cinque progetti di legge — Proposta sospensiva all'art. 5 del Senatore De-Foresta e dal Regio Commissario accettata — Spiegazione del Relatore intorno alla soppressione dell'art. 6 — L'articolo è soppresso — Emendamento del Senatore De-Foresta all'art. 5 combattuto dal Regio Commissario e dal Relatore — Ritiro dell'emendamento e approvazione dell'art. 5 e dei due primi paragrafi dell'art. 7, rimanendo soppresso il terzo — Approvazione degli articoli 8 e 9 — Emendamento del Senatore Serra Francesco Maria all'art. 10 — Osservazioni del Ministro di Grazia e Giustizia e del Regio Commissario, È appoggiato dai Senatori Poggi, Siotto Pintor e Tecchio — Avvertenza del Senatore E. Castelli — Rinvio dell'articolo alla Commissione e approvazione dell'art. 11 divenuto 10 — Spiegazioni del Relatore circa le correzioni all'art. 11 relative alla tariffa e all'aggiunta proposta — Accettazione dell'aggiunta per parte del Regio Commissario e obiezioni alla variante della tariffa — Dichiarazioni del Relatore — Opposizioni del Regio Commissario — Approvazione della variante della Commissione alla lettera A — Proposta del Senatore Siotto Pintor alla lettera C combattuta dal Ministro dell'Interno — Ritiro della proposta e approvazione della prima parte della tariffa — Dichiarazione del Senatore Gallotti — Approvazione della parte seconda e terza della Tariffa colla variante della Commissione e dell'intero articolo 11 — Spiegazioni del Relatore sulla variante all'art. 12 — Approvazione dell'intero articolo e del 13. — Variante all'art. 14 — Obiezioni del Regio Commissario — Approvazione dei 6 primi paragrafi — Schiarimenti del Relatore e del Regio Commissario — Approvazione della variante e dell'articolo.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2.

È presente il Ministro dell'Interno, il Commissario Regio, e più tardi intervengono i Ministri di Grazia e Giustizia, dei Lavori Pubblici e dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore Segretario **Manzoni T.** legge il processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

Lo stesso dà lettura del seguente sunto di petizione: N. 4060. La Giunta municipale di Finalmarina (Provincia di Genova) fa istanza perchè nella legge sull'aumento delle contribuzioni dirette venga ridotto a più equa misura il contingente di riparto per quella Provincia.

Il Senatore **Bellavitis** domanda un congedo che gli viene dal Senato accordato.

Fanno omaggio al Senato:

L'avvocato **Pietro Emerson**, di un suo libro per titolo: *Il principio di nazionalità applicato alle relazioni Civili internazionali.*

Il Prefetto di Siracusa, degli *Atti di quel Consiglio provinciale della sessione 1867 e 1868;*

Il Prefetto di Novara, degli *Atti di quel Consiglio provinciale della sessione 1868.*

Presidente. Si proceda all'appello nominale.

(Il Senatore Segretario **Manzoni T.** procede all'appello nominale ed al contrappello).

(I nomi degli assenti sono consegnati nella Gazzetta Ufficiale del 30 giugno.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLE LEGGI DI TASSE DI REGISTRO E BOLLO.

L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sul progetto di legge per modificazioni alle leggi di tasse di registro e bollo.

Ieri si sono votati i 3 primi articoli; l'articolo 4. al quale proponeva qualche modificazione il signor Senatore De-Foresta, è sospeso. Io dunque lo rileggo tal quale fu proposto dal Ministero.

« Art. 4. Ai numeri 4 e 5 dell'articolo 66 è sostituito il seguente:

« Le sentenze, le omologazioni dei concordati, i decreti, i provvedimenti, i processi verbali ed ogni altro atto relativo alla istruzione della causa che emana dalle Corti, dai Tribunali e dalle Preture, ovvero dalle Cancellerie rispettive, nella materia contenziosa civile e commerciale, i decreti ed i provvedimenti che rendono esecutive le sentenze degli arbitri o de' tribunali esteri ».

L'articolo 67 è soppresso.

Avendo il Senatore De-Foresta domandato che questo articolo fosse rinviato alla Commissione, domando alla stessa che cosa abbia deliberato in proposito.

Senatore Scialoja, *Relatore*. Io vorrei un poco intendere di che si tratta; siamo sotto una pioggia di emendamenti di varia natura sull' articolo 4; ieri fu anche detto che il Senatore Miraglia voleva fare qualche emendamento su quest' articolo; ma prima bramerei sapere qual è lo stato della questione.

Presidente. Sull' articolo 4 il Senatore Miraglia non ha proposto emendamenti. Il signor Senatore De-Foresta ha fatto solo delle osservazioni senza nulla proporre per iscritto.

Senatore Miraglia. Domando la parola.

Presidente. In seguito a ciò si è sospeso l' articolo 4 ed è venuta la questione su quel complesso direi di emendamenti proposti dal Senatore Miraglia, i quali, come io aveva fatto osservare fin da ieri, mi parevano piuttosto che emendamenti un nuovo progetto di legge, perchè si riferivano non tanto agli articoli del progetto di legge che ora abbiamo in discussione, ma alla legge in corso di cui il presente progetto non è che una modificazione.

Quindi mi pareva che gli emendamenti dovessero riferirsi alle modificazioni proposte alla legge attuale e non alla legge preesistente. Con tutto ciò, siccome si è mostrato desiderio di conoscere questi emendamenti, io direi piuttosto questo nuovo progetto di legge, se ne è ordinata la stampa, la quale avrebbe dovuto essere compiuta questa mattina per farne subito la distribuzione; ma la necessità, in cui si è trovato il Senatore Miraglia di vedere e rivedere le diverse bozze di stampa, ha fatto sì che non si è ancora potuto avere questo complesso di emendamenti, che spero potrà essere distribuito tra poco.

Attualmente dunque, la questione verserebbe intorno all' articolo 4, sul quale il Senatore Miraglia nulla ha a ridire; le osservazioni vennero fatte dall'onorevole Senatore De Foresta.

Senatore De-Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De-Foresta. Io non credo di dovere allo stato delle cose fare ulteriori osservazioni, od aggiungere cosa alcuna a ciò che ho avuto l'onore d' esporre ieri quando ho detto i motivi pei quali io non credo che si debba approvare l' articolo 4 del progetto in discussione.

Io ho detto che credeva che con questo articolo si veniva a recare un danno gravissimo alla giustizia, e che d'altronde non iscorgeva quale potesse essere l' utile che ne verrebbe alle finanze; ho aggiunto, e ripeto oggi, che la conseguenza delle mie osservazioni avrebbe dovuto essere quella della soppressione dell' articolo medesimo, proposta però che io non presentava formalmente (perchè si risolveva a mente del Regolamento nella votazione contraria all' articolo quando fosse poi messo ai voti) dichiarando però che io avrei votato contro, e che sperava che altri Senatori sarebbero nella votazione uniti a me per la reiezione dell' articolo.

Tuttavia ho pregato l'onorevole Commissione a voler prendere ad esame le mie osservazioni, riservandomi, dopo aver sentite le sue controosservazioni, di vedere se fossero tali da dovermi indurre a cambiar d'avviso.

Si è in questo stato di cose che l'onorevole Senatore Miraglia propose la questione sospensiva, perchè disse che era pure nell'intenzione sua di proporre non so bene se un emendamento allo stesso articolo 4, o la soppressione di esso, e questa proposta sospensiva venne dal Senato accolta.

Io quindi pregherei l'onorevole Miraglia (giacchè non abbiamo ancora fra le mani la stampa del complesso degli emendamenti da lui proposti), di voler intanto far conoscere cosa egli intende di proporre in ordine a quest' articolo, onde, sentite le sue proposte, possa la Commissione dirci il suo parere, ed io possa vedere se debba persistere nella mia intenzione di votare contro questo articolo, o se la debba modificare.

Senatore Miraglia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Miraglia. Il mio emendamento all' articolo quarto è inteso unicamente ad ampliarne la portata, perchè il progetto di legge in discussione mira ad eliminare il sistema che aveva impero sotto la legge del luglio 1866, colla quale si ammetteva una distinzione di registrazione di sentenze secondo la loro diversa natura; talune si registravano negli originali, altre no. Nella pratica è stata cosa troppo malagevole il definire quali sentenze nel senso dell' articolo 66 dovessero realmente registrarsi negli originali e quali no.

Lo stesso Ministero di Finanza bene spesso ha seguito diverso parere all' oggetto; dunque, per troncare ogni disputa, ho riconosciuto collo schema di legge in discussione che bisogna stabilire in massima la registrazione di tutti gli originali; ma si deve avvertire che dovendosi modificare l' articolo 66 della legge del registro con l' articolo 4 della legge in discussione, bisogna rimontare all' articolo precedente per non mettere le leggi in dissonanza.

Ecco perchè io aveva col mio emendamento chiesto il mutamento dell' articolo precedente, non nel senso di soppressione, ma per metterlo in armonia coll' articolo 4. L' articolo adunque, secondo lo schema in discus-

sione, riguarda gli atti della giustizia contenziosa; col mio emendamento intendo proporre la registrazione anche delle deliberazioni degli atti di volontaria giurisdizione, non che di tutti quelli che i Presidenti emanano in virtù del loro potere discrezionale, del pari che i Pretori, appunto perchè se lo scopo della legge è quello di procurare maggiore incasso all'erario, questo non si consegue se non si sottopongono a registrazione, e le deliberazioni degli atti della giurisdizione volontaria, e i decreti che emanano in virtù di poteri discrezionali accordati dalla legge.

Oltreciò vi sarebbe un dissenso nella legislazione quando si vuole stabilito in massima che tutti gli atti originali e le sentenze debbono essere registrate, e poi si volessero esclusi gli atti della giurisdizione volontaria e i decreti che vengono emanati dai Presidenti.

In questo senso adunque non farebbesi che impugnare l'art. 4 del progetto; ma io invece desidero col mio emendamento di vederne ampliate le disposizioni, ripeto, e agli atti di giurisdizione volontaria, e a quelli che i Presidenti e i Pretori emanano in virtù dei poteri discrezionali loro accordati dalla legge.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Da quanto il Senato ha inteso sembra che l'onorevole Miraglia venga nell'idea del progetto di legge, e sia perfettamente in un concetto opposto a quello manifestato dal Senatore De-Foresta.

Il Senatore Miraglia, nel mentre accetta l'articolo come è formulato, vorrebbe che a questo articolo si aggiungesse uno degli emendamenti che debbono essere presentati al Senato.

Ma io credo che il Senato possa risolvere la questione anche senza attendere che l'emendamento stia sotto i suoi occhi, perchè a quanto ho inteso, mi pare che la proposta dell'onorevole Senatore Miraglia, sarebbe di aggiungere la registrazione non solo alle sentenze pronunziate nella materia contenziosa civile e commerciale, come è detto nell'art. 4, ma ancora alle deliberazioni prese in materia di giurisdizione volontaria, e in generale a tutte le deliberazioni dei Presidenti e dei Pretori.

In quanto poi alla proposta e alle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore De-Foresta, le quali per verità hanno tutta la loro importanza, io potrei essere d'accordo con lui se la questione non fosse già stata pregiudicata dalla legge del 1866.

Se si venisse ora a discutere dove la registrazione abbia ad aver luogo, se sugli originali o sulle copie, comprenderei che si potesse dividere le preoccupazioni ed accettare la proposta dell'onorevole Senatore De-Forestà; ma una volta che negli articoli 66 e 67 il principio da lui riprovato è già stato in parte attuato e non ha portata alcuna deplorabile conseguenza, credo che

bene siasi fatto dalla Camera, allargandosene l'applicazione. Dico dalla Camera, perchè questa modificazione ebbe luogo in seguito ad un emendamento proposto da uno dei Deputati ed accettato dal Ministero.

Una volta dunque che si è ritenuto che sulla sentenza originale, sebbene definitiva, possa farsi la registrazione, ogni distinzione produce tale una confusione che bisogna che finisca, è agevole il dire che la registrazione bisogna che sia fatta quando si tratta di sentenze interlocutorie sull'originale e quando si tratti di sentenze definitive sulla copia; ma chiedo io alle SS. LL. che conoscono tanto bene la pratica forense, quante saranno poi le difficoltà per vedere se la sentenza abbia o no la sua parte interlocutoria, e anche la sua parte definitiva e per determinare dove la registrazione debba farsi, se sulla copia o sull'originale. Ora, il progetto di legge toglie questa confusione stabilendo che le registrazioni debbano essere tutte sugli originali, e ciò anche a vantaggio delle finanze, poichè la registrazione dovendo esser fatta sull'originale, nessuna sentenza sfugge alla registrazione stessa. Quindi, sia per togliere qualunque confusione, sia per vedere quale debba essere registrata sull'originale e quale sulla copia e per non far sottrarre alla registrazione alcuna sentenza, si venne nel concetto di non fare alcuna eccezione e stabilire per principio quello che l'onorevole Miraglia ha indicato, cioè che tutte le sentenze debbano essere registrate sull'originale.

Io spero che date queste brevi spiegazioni all'onorevole Senatore De-Forestà, egli voglia di buon grado accoglierle, se però non ha altre ragioni per respingerle.

Senatore De-Forestà. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De-Forestà. Io sono lieto d'aver inteso dall'onorevole Signor Ministro che se la questione non fosse stata pregiudicata dalla legge del 1866, egli sarebbe andato a rilento a dare la sua approvazione all'articolo 4 dell'attuale progetto, nè mi aspettavo una risposta diversa dell'onorevole Signor Ministro, il quale quanto amore professi alla giustizia e come egli intenda a fare in modo che i giudicati abbiano tutta la forza e tutta la venerazione che debbono aver dai cittadini, mi son ben noti; ma egli dice: la questione è già stata pregiudicata dall'articolo 67 della legge del 14 luglio 1866 nella quale si è stabilito che sarebbero registrate in originale le sentenze interlocutorie (lascio di parlare degli altri atti che sono menzionati in quegli articoli) ed ora non si fa altro che estendere maggiormente questa disposizione. Io potrei cominciare a rispondere che non senza motivo il legislatore del 1866 faceva la distinzione tra le sentenze che potevano registrarsi in originale e le sentenze che per la maggiore loro importanza non dovevano spostarsi dalle Cancellerie e dovevano registrarsi per copia autentica.

Dal momento che il legislatore credeva che se ciò poteva farsi senza non troppo grave pericolo per le

sentenze interlocutorie, e quelle altre indicate nell'articolo 66, ma che non potesse farsi per le sentenze definitive di maggiore importanza ed indicate nel successivo articolo 67, oggi noi ci metteremmo in opposizione a quei motivi di prudenza e di riguardo all'interesse della giustizia abolendo, anche questa distinzione. In altri termini, io dico che noi accresceremmo il danno, che io vorrei si eliminasse intieramente anzi che aumentarlo.

La cosa potevasi tollerare fin che si trattava delle sentenze interlocutorie e delle definitive di non troppa importanza; ma ora, o Signori, si trasmoda o si va oltre il possibile. D'altronde, chiunque abbia pratica delle cose giuridiche sente la diversità tra una sentenza interlocutoria e la sentenza definitiva. Le sentenze interlocutorie possono talvolta attribuire dei diritti irrevocabili, e recar danno alle parti, ma per lo più tali danni possono nel corso del giudizio ripararsi. Ma quando si tratta di una sentenza definitiva che attribuisce dei diritti irrevocabili ai litiganti, e massime in materie gravi ed importanti, bisogna prendere tutte le precauzioni onde questi diritti non possano essere alterati.

Ora, io avea l'onore di avvertire già da ieri quanto gravi siano i pericoli che possono derivare dalla necessità di recare gli originali delle sentenze all'ufficio di registrazione. Notate, o Signori, che quest'obbligo si imporrebbe per tutte le sentenze: le sentenze dei Pretori, dei Tribunali e delle Corti.

Gli uffici di registrazione non sono, per quanto io sappia, che nei capi luoghi di provincia e di circondario, e forse in qualche mandamento; cosicchè le sentenze dei pretori sarebbero obbligate a viaggiare; si dovrebbero trasportare da un luogo all'altro per sottometterle a questa formalità. Non è egli possibile lo smarrimento di una sentenza in questi trasporti? non è egli possibile un'alterazione? e se ciò avvenisse, quali non sarebbero i danni che ne potrebbero derivare?

Vi sarebbe una lite sopra una lite, per sapere a chi debba attribuirsi l'errore; se si possa o no supplire alla sentenza smarrita od alterata: potremmo avere lo scandalo di una causa già giudicata in un modo che dovesse poi nuovamente giudicarsi e fosse giudicata altrimenti, e ciò in materie concernenti gli interessi più cari e più sacri dei cittadini, come sarebbe se si trattasse una causa di filiazione, della validità del matrimonio, della legittimità della prole ed altre simili, tutte di sommo momento. Supponete che in queste cause fosse emanata la sentenza definitiva e che fosse notorio che fossero state decise in un senso; che poi si smarrisse o casualmente, o per interesse delle parti, la emanata sentenza, bisognerebbe che la causa fosse nuovamente giudicata. Ebbene, potrebbero cambiare i giudici, e la causa che era stata definitivamente decisa in un senso venire giudicata in un altro: potrebbe darsi un inconveniente più grave?

Io ripeto per tanto che non mi sento il coraggio di

approvare una disposizione che può condurre a conseguenze siffatte.

L'onorevole signor Ministro diceva che la distinzione che facevano gli articoli 66 e 67 della legge sul registro poteva dar luogo a questioni, se una sentenza sia o non sia definitiva, e che inoltre se le sentenze sono registrate in originale, non c'è più pericolo che ne sfugga veruna.

Mi permetta però che osservi che quanto alle questioni che si possono fare per sapere se una sentenza sia definitiva o interlocutoria, il rimedio è subito trovato; nel dubbio si lasciano stare gli originali; ci guadagnerà la giustizia e non nasceranno questioni.

Quando si tratti di una sentenza interlocutoria, e che ci sia dubbio che la sentenza sia definitiva, ebbene, l'agente finanziario, il ricevitore si contenti di registrare la copia.

Quanto all'altra utilità che ci possa essere, d'impedire cioè che nessuna sentenza sfugga alla registrazione, mi pare, se non erro, che nella legge del 1866, vi è il diritto, e l'ho veduto con molto dolore, il diritto cioè agli agenti finanziari di andare nelle Cancellerie di tutti i Tribunali, di farsi presentare i registri, di fare verificazioni ed ispezioni, alle quali io non credo che i Tribunali fossero avvezzi.

Si è creduto che lo esigesse la necessità, onde le finanze non siano defraudate; stia pure questo diritto, ma basta; si contentino le finanze di avere il mezzo di verificare se le sentenze sono o no registrate; facciano pure tutte le ispezioni che credono, vadano ad esaminare i registri, ma lascino stare gli originali e non cagionino, per motivi che non mi paiono abbastanza gravi, una iattura, ripeterò, tanto grave, alla amministrazione della giustizia.

Dichiaro quindi che, malgrado il rispetto che ho per la opinione contraria dell'onorevole Sig. Ministro Guardasigilli, io voterò contro questo articolo.

Presidente. La parola è al Sig. Relatore.

Senatore Scialoja, Relatore. Due eminenti magistrati, due dotti giureconsulti sorgono contemporaneamente a proporre ed a sostenere due concetti che sono diametralmente opposti: questa opposizione deve convincere noi altri profani che senza grandi inconvenienti si può dare il predominio all'interesse finanziario. Ma senza arrestarmi a questa prima osservazione, che dirò estrinseca, entrerò alquanto nella natura del subbietto.

Quale è lo stato presente della legislazione? L'articolo 66 della legge sul registro sottopone a registrazione sugli originali alcune sentenze; altre ne sottopone sulle copie, e quest'ultime sono le sentenze dei Pretori, dei Tribunali e delle Corti che definiscono il merito della causa; quelle che definiscono la controversia insorte nei procedimenti esecutivi e inerenti a provvedimenti che rendono esecutive le sentenze degli arbitri e dei tribunali esteri, i provvedimenti tanto preparatori che definitivi delle Corti di Cassazione.

Affatto contrario ai principii dei due onorevoli preopinanti, il Senatore De-Foresta propone che sieno soggetti a registrazione sugli originali le sole sentenze interlocutorie.

Ma, Signori, vi sono molte sentenze definitive, le quali sono sottoposte a registrazione sugli originali.

L'articolo 67 parla delle sentenze che definiscono il merito della causa, intendo dire che tutte quelle che non sono già comprese nell'articolo 66, sono sottoposte a registrazione sull'originale. Quindi l'osservazione del signor Ministro Guardasigilli acquista perciò maggior valore.

Poichè la esperienza oggi è fatta non solamente sulla registrazione degli originali interlocutori ma anche per quella sugli originali di molte sentenze definitive, sicchè gl'interessi e le malizie che, stando ai ragionamenti astratti del Senatore De-Foresta, pare che frequentemente dovessero fare disparire o viziare codeste sentenze definitive, nella pratica s'è provato che non si verificano così frequentemente come in astratto pare che si potesse ammettere.

Ma, dice l'onorevole Senatore De Foresta: voi estendete oggi queste registrazioni a sentenze definitive, le quali possono avere un interesse maggiore e sono propriamente quelle che concernono lo stato delle famiglie e degli individui, le quali sentenze non sono tra quelle che l'articolo 66 sottopone a registrazione sull'originale. Resterebbe a vedere se veramente le sentenze che concernono puramente lo stato individuale o di famiglia possono avere interessi più attivi e interessi più stabili che non siano quelli di una risoluzione di questione di puro interesse materiale, di proprietà, di dare e di avere; sicuramente in molti casi può esservi più urgente danno nella risoluzione di una questione di puro interesse che in un'altra di ordine anche superiore. Uno che viene condannato a pagare 2 o 300 mila lire, sente scottarsi più di quello che non senta un altro che è stato dichiarato figlio legittimo di naturale che si credeva.

Ma ammetto che vi possa essere questo grande interesse per altri casi; ma non posso partecipare interamente ai timori dell'onorevole Senatore De-Foresta, perciocchè egli dice: quando si smarisse, quando fosse sottratta una di queste sentenze, ne potrebbe venire questa terribile conseguenza, che: Tizio, a cagione di esempio, dichiarato figlio illegittimo è dichiarato erede e come questo giudicato di quel tale tribunale, composto di quei tali giudici, potrebbe in un secondo giudizio essere giudicato da altri individui, e gli individui possono variare d'idea e di sentenza, il giudizio secondo potrebbe essere in contraddizione al primo, quantunque il primo avesse acquistato già una notorietà sufficiente per far disperare della giustizia in confronto di due sentenze opposte tra di loro a breve distanza di tempo una dall'altra.

Ma, o Signori, io credo che a questo dubbio risponda il Regolamento giudiziario oggi in vigore.

La legge che vi si propone, dispone la registrazione sull'originale della sentenza, non sulla minuta della medesima. La minuta rimane negli atti conservati presso il Cancelliere del Tribunale, e questa differenza della minuta dall'originale è citata negli articoli che sto per leggere al Senato.

Art. 265 del Regolamento giudiziario. « Terminata la votazione il Presidente stende il dispositivo della sentenza » e non ho bisogno di ricordare al Senato che il dispositivo della sentenza è la sentenza stessa, e che i motivi possono variare senza che il dispositivo ne venga alterato « lo sottoscrive e lo rimette al Giudice che, a termine dell'ultimo capoverso dell'art. 359 del Codice di procedura, è incaricato della Compilazione dei motivi. »

Art. 266. « I motivi della sentenza sono dal Giudice incaricato stesi di seguito al dispositivo, indi presentati al Presidente il quale dopo averne dato lettura al Tribunale ed avervi scritto in margine l'oggetto del giudizio, per opportuna guida nella formazione delle statistiche anormali prescritte nel capo IV, titolo 1° del presente Regolamento, li sottoscrive unitamente al compilatore e li consegna al Cancelliere. »

Fin qui non vi è ancora originale, vi è minuta. Diffatti, il Cancelliere scrive immediatamente l'originale della sentenza e la presenta al Presidente che verificatane la perfetta concordanza con la minuta, la fa sottoscrivere da tutti i votanti. »

Ora, io domando, non è chiara in queste disposizioni del Regolamento la distinzione tra la minuta che non esce dal Tribunale e l'originale che va alla registrazione?

Supponete che l'originale si perda, si laceri, si alteri, non rimane presso il tribunale la minuta?

Io sottometto questo dubbio al Senato. In questo caso non rimarrebbe sempre un documento a cui ricorrere in caso di dispersione?

Ma abbiamo noi, o Signori, bisogno, ripeto, di far tutte queste ipotesi arrischiate, di supporre tutti questi pericoli che fin ora non si sono verificati sopra un esteso numero di sentenze per poterci rassicurare e votare l'art. 4?

Quand'anche, Signori, vi fosse un lontano pericolo il quale per se stesso non arrecherebbe già un danno secondo dice l'onorevole De-Foresta, perchè il danno non starebbe solo nella dispersione, ma nella possibilità di un secondo giudicato in contraddizione del primo, quando noi abbiamo bisogno di immaginare tanti incidenti, tanti eventi, tante complicazioni e diversità di opinioni per trovare il danno, è questa una ragione sufficiente per rinunciare ai vantaggi grandi che si ottengono da questa legge?

Il primo vantaggio è finanziario; ci è la certezza della registrazione di tutte quante le sentenze, sieno o non spedite dalle parti per curarne l'esecuzione. L'altro vantaggio sarebbe appunto quello notato dall'onorevole

Senatore De-Foresta, cioè che si eviterebbe quel frangere degli agenti finanziari tra i registri dei tribunali per distinguere le interlocutorie o definitive, e farsi giudici di queste distinzioni, cosa che ai tribunali non piace. Ma quando tutte quante le sentenze saranno registrate sugli originali, neppure questo inconveniente, questo dolore dei magistrati, come diceva l'onorevole De-Foresta, avrebbe più luogo. Oltre di che, o Signori, già altrove si è fatto esperienza della registrazione sugli originali, e se quei pericoli si fossero riscontrati con i fatti avvenuti, se cioè quegli inconvenienti si fossero verificati, allora si avrebbe una statistica alla mano e dir si potrebbe: vedete che le nostre ipotesi rispondono al fatto.

Ma fin tanto che si argomenta da inconvenienti futuri, io credo che simili argomenti potendosi sopporre per tutte quante le leggi, atti e determinazioni che prende l'uomo, evidentemente è possibile che ci sieno sempre, il che sarebbe un argomento il quale arresterebbe qualunque determinazione, qualunque operazione pratica degli uomini. E questo articolo 4 non è solamente una modificazione all'articolo 66, ma è la base di molte altre modificazioni che questa legge apporta alla legge in vigore, le quali modificazioni sarebbero per conseguenza come un corollario.

Sarebbe dunque il mutamento proposto, non partecipare come sembra a prima giunta, ma un mutamento sostanziale del progetto di legge che voi avete a votare, sarebbe quasi il rigetto di metà di questa legge.

Anche queste considerazioni, io prego il Senato di avere presenti, perchè voglia votare in favore dell'articolo 4, perchè come l'onorevole De-Foresta vi faceva osservare, egli non propone alcun emendamento, parla solo contro l'articolo.

Quanto al Senatore Miraglia, egli sostiene che non solo tutte le sentenze e omologazioni dei concordati, i decreti, provvedimenti e processi verbali debbono essere registrati sugli originali, ma che lo debbono essere anche tutti gli atti di giurisdizione volontaria. Mi pare che questo sia l'emendamento che proporrebbe all'articolo 4° perchè la spiegazione che egli dà alla parola *decreto*, abbraccia gli atti di pura giurisdizione volontaria. Come vedete, o Signori, qui avrei a combattere in senso diametralmente opposto, poichè si ammette da un uomo di molta pratica, da un Presidente di Corte d'Appello, che praticamente non si sono incontrati finora quei mali temuti dall'altro nostro collega Presidente De-Foresta; tanto che egli non si perita punto di proporre l'allargamento della registrazione, anzi di andare perfino alla registrazione degli atti di giurisdizione volontaria, che in molti casi possono avere anche una importanza grandissima. Ma Signori, qui si tratterebbe di colpire d'imposta un'altra specie d'atti che presentemente nella legge del 1866 non sono compresi nell'obbligo della registrazione. Questi atti porgono sotto forma di bollo un altro diritto, questi atti eventualmente se entrano a far parte

di altri atti possono essere soggetti ad altro diritto; ma oggi in molti casi preveduti dalla legge in vigore, non sono sottoposti a questa tassa; si tratterebbe adunque di introdurre una modificazione nuova, una modificazione, la quale, ripeto, anche per quest'emendamento non si arresta neppure a questo solo articolo soppresso dalla modificazione compresa nell'articolo 4°, ma riverbera poi sopra molti altri articoli della legge del 1866, e modifica soprattutto la tariffa.

Anche qui prego il Senato di ponderare se conviene, trattandosi non di una legge generale di Registro, ma di tanti frammenti di legge fatti per modificare una legge di tasse che è in vigore, se conviene, dico, aggiungere un altro frammento che aumenta la tassa in questo senso, cioè sottopone a tassa una serie di atti che presentemente non è tassata.

Io non aggiungo altro. Il Senato vedrà nella sua saviezza se convenga fare questo nella presente discussione sotto forma di emendamento, senza che questo emendamento sia neppure passato per la trafila ordinaria di tutte quelle proposizioni di legge che ognuno di noi può fare; e proponendolo unicamente per questo, intenda estenderlo poi con maggiore efficacia all'insieme degli emendamenti proposti dall'onorevole Senatore Miraglia. Questi emendamenti, io gli ho percorsi rapidamente, ma con tanta attenzione che ho potuto formarne questo concetto.

Se erro, prego l'onorevole Senatore Miraglia di correggermi. Egli, da quell'uomo d'ingegno che è, non è andato ritoccando questo o quel punto della legge a caso, egli ha ritoccato tal punto della legge da farne risultare una nuova legge, e un nuovo sistema.

Quest'è proprio di tutti gli uomini d'ingegno, i quali non si arrestano alla parte secondaria, ai fatti particolari, ma arrivano ad un concetto generale, ad un sistema.

Il suo sistema è questo: sottomettiamo a tassa molti atti, molte operazioni che oggi non vi sono sottoposte: notino, Signori, questa prima parte del concetto, sottoponiamo a tassa molti atti e molte operazioni che oggi non vi sono sottoposti, ed invece disgraviamo molte operazioni, e molti atti che oggi sono sottoposti ad una grave tassa proporzionale.

Egli incarna questo suo concetto con moltissimi ritocchi fatti qua e là agli articoli della legge.

Chi legge superficialmente può credere che siano emendamenti; ma chi va al fondo e trova il concetto su cui tutti quegli emendamenti si appoggiano, trova un nuovo sistema. Ora, Signori, una nuova legge e un nuovo sistema possono essere lodevolissimi, voi potete credere il sistema proposto dall'onorevole nostro Collega preferibile alla legge vigente. Io non pronunzio, ma dico: è un sistema che merita di essere profondamente studiato: ma sia che vi limitiate a crederlo un progetto molto meditato, e che deve essere studiato, sia che lo crediate preferibile, ad ogni modo è un con-

cetto nuovo, è un nuovo sistema; e notate, che è un nuovo sistema di tasse, che introduce nuove tasse, e che sgrava da tasse esistenti.

Pr-go quindi il Senato, senz'aggiungere altre parole, a riflettere, se convenga nella occasione presente, sotto forma di emendamenti discutere tutto quanto un sistema di tasse sul registro, quando il Governo si limita unicamente a proporvi alcune modificazioni parziali alla legge vigente.

Se io non ho malamente inteso il concetto del nostro collega, parmi che il Senato potrebbe intanto ordinare che per ora si passi alla discussione degli articoli proposti dal Ministero ed emendati dalla Commissione, e che quando il Senatore Miraglia creda da quell'insieme di emendamenti che propone, e che costituiscono un sistema, starcarne taluno che possa prendere la forma di un particolare ed applicarlo a questa od a quella proposizione, si discuta come emendamento. Che in quanto all'insieme del sistema che propone il Senatore Miraglia, se crede, pensarlo meglio, potrà seguire il metodo ordinario dell'iniziativa parlamentare, acciocchè il suo progetto possa essere preso in quella considerazione, ed in quello studio che merita un così vasto e ponderato sistema.

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Non tema il Senato, che io voglia rientrare nella discussione di cui si tratta: io voglio solo purgarmi di una specie d'accusa fattami dall'onorevole Relatore. Egli ha detto, che quando io ho avuto l'onore di rispondere al Senatore De Foresta, sia partito dal principio, che le sentenze interlocutorie fossero registrate in originale, e che le definitive fossero registrate in copia.

Io mi rammento che ho parlato anche di sentenze definitive, da registrare sull'originale, e non poteva fare diversamente, in quanto che quando aveva l'onore di parlare al Senato aveva sotto gli occhi precisamente l'art. 66 N. 4, il quale parla di queste sentenze. Se il Senato me lo permette ne darò lettura in relazione alle osservazioni fatte dall'onorevole De Foresta, il quale rilevava, che se per avventura una sentenza in un affare molto grave, come sopra una questione di stato, andasse dispersa le conseguenze ne sarebbero deplorabili, mentre appunto per le sentenze di questa importanza ora la registrazione è fatta in originale.

Ecco infatti il testo del N. 4 dell'art. 66, il quale numera gli atti da registrare sugli originali:

« Art. 66, N. 4. Le sentenze, che portano trasmissione di beni mobili ed immobili, rendite, crediti, ragioni ed azioni, quelle che pronunziano condanne sopra convenzioni non ridotte in iscritto, o per le quali non siano stati enunciati titoli registrati; le sentenze che dichiarano la interdizione o la riabilitazione e le loro revocche; le sentenze di separazione dei coniugi; le omologazioni dei concordati nei giudizi di fallimento o dello stato di graduazione nei relativi giudizi ed

in quelli di purgazione; e le sentenze di separazione della dote dai beni del marito e del patrimonio lasciato dall'autore della successione da quello dell'erede. »

Teneva a fare questa dichiarazione al Senato sia per completare la risposta all'onorevole De Foresta, sia, come diceva fin da principio, per purgarmi da un appunto che mi venne fatto dall'onorevole Relatore della Giunta.

Presidente. La parola è all'onorevole Vigliani.

Senatore Vigilani. Signori, io potrei forse rinunciare alla parola dopo le cose molto opportunamente e seriamente dette dall'egregio Relatore della Commissione e dal signor Ministro della Giustizia, imperocchè nelle osservazioni che intendevo di sottoporvi sono stato in gran parte prevenuto; ma poichè ho domandata la parola, io non mi dispenserò da quell'onore che questa domanda ora mi procura.

Il signor Ministro della Giustizia aveva, secondo me, detto con molta ragione che la questione era stata pregiudicata, che l'attuale stato della legislazione non pone più la questione in quei termini in cui l'onorevole De-Foresta l'ha posta ieri, ed ha continuato oggi a mantenerla. Io vi confesso che non avendo ieri presenti i termini esatti della legge, ero stato profondamente scosso dalla proposta fatta dall'onorevole De-Foresta, e ne ho conferito con lui medesimo con quella franchezza che sempre soglio secolui usare. Sono anch'io partito dal supposto che realmente esistesse nella legislazione attuale, la separazione tra le sentenze interlocutorie e le definitive; che per le prime la registrazione si facesse sull'originale, e per le seconde, cioè per le definitive, in massima, si facesse sulla copia.

Se la cosa fosse in questi termini, vi confesso che molto di mal animo, mi sarei disposto ad abbandonare un sistema che mi pareva fondato sopra buone ragioni. E singolarmente poi mi fermava sopra alcune osservazioni fatte dal Senatore De-Foresta intorno ad alcune sentenze che egli particolarmente vi ricordava, quelle cioè che si riferiscono allo stato delle persone, che decidono di interessi molto delicati, molto importanti, che egli diceva sacri.

Ma leggendo la legge che ora regge questa materia, voi l'avete inteso in questo momento dal signor Ministro della Giustizia, noi troviamo precisamente che fra quelle sentenze definitive, le quali ora si registrano non sulla copia ma sull'originale, cioè con quel sistema che ora si viene a proporre al Parlamento, si trovano quelle che riguardano materie importanti, e precisamente quelle che riguardano lo stato delle persone. Voi avete inteso che vi sono quelle che toccano l'interdizione, l'inabilitazione, la separazione dei coniugi e le doti. Ve n'ha poi una categoria che riguarda gli interessi materiali, ed è amplissima ed ha somma importanza, cioè vi sono le sentenze che pronunziano sopra i beni mobili ed immobili, sopra i censi e sopra la rendita. Voi comprendete che le sentenze dei Magistrati si aggirano in gran parte sopra

questi interessi, cosicchè dobbiamo riconoscere che non solamente in modo parziale, ma in modo molto grave la questione è già pregiudicata dalla legislazione vigente, e che è un piccolo passo, direi quasi, quello che il progetto attuale propone di fare, di estendere cioè a tutte le sentenze definitive il principio che debbano registrarsi sull'originale; imperocchè ve ne è già un gran numero che è stato sottoposto alla formalità della registrazione in questa maniera.

Voi comprendete adunque, o Signori, che la quistione perde una grandissima parte della sua importanza; che non abbiamo più la materia intiera, che noi siamo in un campo il quale è già stato pregiudicato in modo molto grave, a cui è stata sottratta la parte più importante a giudizio stesso dell'onorevole De-Foresta.

Quindi, ove si dovesse discutere in massima la questione, se convenga che le sentenze dei Magistrati e singolarmente le definitive vengano trasmesse agli uffici dei Ricevitori in originale per essere registrate, oppure sia più opportuno che si faccia trasmissione della copia, io mi sentirei più propenso per questo secondo sistema. Ma nello stato in cui la legislazione si trova io vi dichiaro, che veramente non vedrei più ragione di non seguire il progetto in quel passo non molto importante che ci si propone.

L'onorevole De-Foresta però volendo ovviare agli inconvenienti che sarebbero temuti dall'amministrazione delle Finanze, e cercando di dimostrare che si potrebbe in altro modo molto più semplice giungere allo scopo desiderato, vi accennava che la registrazione si potrebbe fare all'Ufficio, che si possono cercare nei registri giudiziarii quelle sentenze, che non fossero state registrate, e d'ufficio assoggettarle a questa formalità.

Era questo il sistema che si operava una volta con molto frutto, giacchè ad ogni mese si soleva fare una verifica di queste sentenze, di cui si trasmetteva poi la nota al Ricevitore del registro, che allora aveva altro titolo secondo le diverse provincie italiane, e si compieva così d'ufficio la registrazione. Ma io prego l'onorevole Senatore De-Foresta a riflettere che se non prendo abbaglio, così non è più possibile fare per quelle sentenze, le quali si debbono registrare sulla copia; imperocchè è detto in un articolo di quella legge che la formalità del registro sulle copie delle sentenze, non si opera, che quando una delle parti prenda la copia medesima.

Difatti questa formalità è posta non a carico dei pubblici funzionari, ma a carico delle parti e di quella singolarmente che è la prima a levar copia della sentenza; così che, ove avvenga che nessuna delle parti faccia questa levatura, la registrazione nel sistema attuale non si farebbe, e le finanze sarebbero frodate dei diritti di registrazione. Ed io credo che sia questo il motivo principale che ha mosso l'amministrazione delle Finanze, od almeno ha mosso, da quanto ho inteso,

alcuni membri dell'altro ramo del Parlamento, a fare questa proposta di modificazione, cioè di estendere la formalità della registrazione all'originale per tutte le sentenze, affinchè nessuna possa essere dalla combinazione o dall'interesse delle parti sottratta al pagamento della tassa.

Un'altra osservazione di qualche importanza è pur stata posta avanti dall'onorevole Senatore De-Foresta riguardo alla distribuzione degli Uffici di registro, che egli, parmi, abbia osservato non sempre esistere dovunque esista una pretura, cosicchè accadrebbe che talvolta gli originali delle sentenze dovrebbero fare un viaggio per andare a ricercare il ricevitore del registro. Ma io credo che la cosa non sia perfettamente conforme al vero, inquantochè a me risulta, che nelle varie provincie di Italia, di cui ho pratica cognizione, dovunque esiste una pretura, vale a dire in ogni Capoluogo di Mandamento, vi sia senza fallo l'Ufficio di registro, cosicchè questa difficoltà verrebbe di per se stessa a svanire.

Certo che questa difficoltà, quando esistesse, sarebbe grave, e che se non fosse forse tale da doverci indurre a rigettare il progetto, almeno dovrebbe disporci ad invitare il Governo a far sì che nella distribuzione degli Uffici di registro, ve ne fosse uno in ogni pretura, onde toglier di mezzo il grave incommodo di dover metter in giro gli originali delle sentenze: ma ripeto, non credo che la cosa in fatto stia così.

Io non conchiuderò queste brevissime parole senza rilevare un'inesattezza che mi pare sia sfuggita all'egregio signor Relatore, il quale comunque si dichiarasse profano alla scienza giudiziaria, vi ha tuttavia discorso sopra come maestro; però sopra un punto che tocca da vicino la pura pratica io credo che sia incorso in una supposizione non vera.

Egli vi diceva che sono da distinguersi due cose; le minute delle sentenze e gli originali delle sentenze, e fin qui la cosa regge. Si incomincia realmente dal minutare una sentenza in carta libera, ed anzi se ne minuta ciò che si dice il dispositivo, quindi si fanno i motivi dal Giudice che ne è incaricato, e poscia si mette in originale su carta da bollo; ma quando si arriva a questo punto l'originale assorbe la minuta, la distrugge, l'originale diventa la minuta, vale a dire che non si conserva altro presso il Collegio giudiziario, che quell'esemplare delle sentenze distese in carta di bollo e sottoscritte dai giudici e dal cancelliere.

Molte volte ciò che il regolamento giudiziario chiama minute sono quelle, che il Relatore ama di conservare presso di sé coi suoi motivi, ma certa cosa è che questa minuta non viene deposta; non è conservata negli atti giudiziari.

Se non vi avesse altro mezzo per rispondere alle difficoltà accennate, veramente non saprei vedere ragioni sufficienti per non accettare le modificazioni che al sistema di registrazione delle sentenze ci vengono proposte.

Voi sapete benissimo come nella materia attuale, debba il Senato imporre a se stesso molto riguardo e discrezione nel toccare quelle leggi che ci vengono dall'altro ramo del Parlamento; non si suole dalla sapienza del Senato rigettare una legge salvo che una grave questione d'interessi di giustizia vi sia di mezzo; e per verità io non saprei scorgerla in questo.

Per parte mia dunque non ho difficoltà di accettare e votare anche quest'articolo.

Senatore **Scialoja Relatore**. Per calmare anche più la coscienza dei Signori Senatori, dopo le date spiegazioni, di cui ringrazio l'onorevole preopinante in quanto a ciò che aveva detto intorno alle minute, stà dunque nel Regolamento la distinzione fra la minuta e l'originale.

Io, ignorando le pratiche delle altre parti d'Italia, e ricordando quello che conosceva, quando giovane ancora esercitava la professione di avvocato nella mia terra nativa, diceva, che le minute presso di noi erano e dovevano essere conservate, come il testo vero, presso i tribunali, di modo che quando si verificasse nella pratica qualcuno degli inconvenienti temuti dall'onorevole De Foresta, si potrebbe trasportare nel nostro regolamento quelle disposizioni pratiche dei tribunali napoletani.

Presidente. La parola è al Senatore De Foresta.

Senatore **De-Foresta**. Sebbene abbia presa due volte la parola non sarò lacciato d'importunità, se chiedo che il Senato mi permetta...

Presidente. Le ho data la parola nella supposizione che il Senato non facesse ostacolo alcuno.

Senatore **De-Foresta**. Ringrazio dunque il Senato e l'onorevole Signor Presidente, ed usando della facoltà che mi è data, confesso, che se meno profondi fossero gli scrupoli che mi ha destato l'articolo 4 dello schema di legge di cui ci occupiamo, io non potrei insistere nelle mie osservazioni vedendo che non sono condivise nè dall'onorevole Guardasigilli, nè dall'onorevole mio amico il Senatore Vigliani ambedue dotti e specchiali Magistrati e Giuriconsulti; ma troppo intima è la mia convinzione perchè possa abbandonarla. E lo dichiaro schiettamente, le osservazioni stesse che si sono date in risposta alle mie, sebbene siano molto erudite, sebbene molto pregievoli siano pure quelle fatte dall'onorevole Relatore colla sua solita eloquenza, mi hanno più confermato nella mia persuasione, perchè quelle contrarie osservazioni o peccano nel fatto o non hanno un gran peso.

Infatti, si è detto in primo luogo che l'articolo 66 della legge sul registro, esige la presentazione dell'originale non solo delle sentenze interlocutorie, ma anche di varie altre sentenze.

Signori, io lo sapeva; forse non lo avrò accennato abbastanza per amore di brevità, ma non lo ho taciuto e bastava d'altronde di aver citato gli articoli 66 e 67 della legge.

È vero che alcune sentenze definitive sono già sot-

toposte alla registrazione in originale dall'articolo 66, ma sono sentenze di minore importanza, sono le sentenze che portano trasmissione di proprietà, ed alcune altre tassativamente indicate e d'interesse secondario; ma rimangono poi le sentenze che sono più importanti, quelle alle quali si accennava nell'articolo 67, e specialmente quelle concernenti lo stato delle persone, la qualità ereditaria, e molte altre sovra questioni gravissime, e di tutte queste dovrà portarsi l'originale all'ufficio del registro, se si approva l'articolo 4 di questa legge.

Io credo che se si approva questo articolo almeno i 9/10 delle sentenze, che ora son registrate per copia, dovrebbero registrarsi in originale ed accresceremmo quindi in siffatta proporzione gli inconvenienti gravissimi che ho accennato.

Si è detto in secondo luogo dall'onorevole Relatore, che forse il pericolo, a cui io accennava, non esiste, perchè nel Regolamento generale giudiziario è stabilito che le sentenze cominciano ad essere scritte in carta libera; dopo la deliberazione il Presidente raccoglie i voti, scrive la dispositiva, la firma, quindi rimette questa dispositiva al Relatore il quale stende i motivi, li firma, quindi si rimette questa minuta al Cancelliere il quale la stende poi su carta bollata; intesi che la pratica non è eguale in tutti i luoghi, in alcuni queste minute si conservano, in altri non si conservano e si lacerano; io dichiaro che ho l'onore di presiedere ad un Collegio il quale conserva tutte queste minute; ma in ogni caso, è egli vero che conservando queste minute si scansi il pericolo che io temo?

No certamente, perchè questi semplici abbozzi non possono supplire alle sentenze.

Le sentenze devono contenere fra le altre cose le firme dei giudici, ed io me ne appello al signor senatore Vigliani, e gli domando: cosa farebbe la Corte di Cassazione se le si presentasse una sentenza, che non avesse tutte le firme dei giudici che l'hanno profertita? Io so che si è presentata la questione della validità di una sentenza a cui mancava solo la firma del Cancelliere, e che quella sentenza è stata dichiarata nulla, appunto perchè il Codice di procedura vuole che le sentenze contengano le firme e dei giudici e del Cancelliere. Quindi se venisse a smarrirsi l'originale è un fatto che si perderebbe la causa giudicata, quindi l'inconveniente, e quindi la probabilità che venga un altro giudicato con il quale si decida precisamente il contrario di quanto si era già deciso, e che si decida una questione della più grave importanza, nella quale sarà precisamente interessato lo Stato, saranno interessate le finanze, vi saranno i più gravi interessi della cosa pubblica e dei cittadini. E poi, o Signori, il Regolamento giudiziario che si è invocato concerne le sentenze dei tribunali collegiali; ma la mia osservazione concerne specialmente le sentenze dei Pretori, che come diceva poco fa, devono talvolta correre da un paese all'altro.

Si è detto che sia da accettarsi quest'articolo 4 anche affinché non si facciano più le visite nelle cancellerie dei tribunali e delle Corti.

A questa osservazione pregherei il signor Commissario Regio di rispondere, perchè credo che egli non sia punto di quest'avviso.

Tali sono, o Signori, le risposte che ho creduto di fare a scarico della mia coscienza.

Tuttavia ripeterò le parole dette pochi giorni sono da un onorevole Senatore parlando di questa legge, mentre egli impugnava quella sul macinato. Egli disse che la legge sul registro e bollo la voterebbe emendata o non emendata: io avrei voluto cominciare, ed avrei cominciato con questa dichiarazione, se ieri non avessi presa la parola improvvisamente. Desidero che l'articolo 4 non sia approvato; cercherò anche di farne emendare qualche altro. Ma ad ogni modo, che questo, che altri articoli sieno o non sieno approvati, preoccupandomi delle estreme necessità delle finanze, darò il mio voto favorevole alla legge.

Presidente. La parola è al signor Senatore Miraglia.

Senatore Miraglia. Mentre l'onorevole Relatore della Commissione conviene che i miei emendamenti potrebbero mirare ad uno scopo utile, incontra qualche difficoltà per la discussione di essi nell'attuale stato delle cose; poichè egli molto bene accennava, al suo solito, che sostituire una tassa ad un'altra, anche quando questo divisamento mirasse a sgravare i contribuenti, è un lavoro così arduo e grave da dover essere appunto discusso nella Commissione. Laddove questo principio fosse adottato, io veggio bene che la discussione dovrebbe molto essere prolungata, e non vorrei essere di ostacolo all'adozione di una legge dalla quale si spera molto.

Consequentemente, sotto questo punto di vedute, e salvo a miglior tempo a riprodurre gli emendamenti in via di progetto di legge, rinunzio nel momento alla discussione.

Voci. Bene, bravo!

Presidente. Il Senatore Vigliani ha la parola.

Senatore Vigliani. Io aveva domandata la parola per un semplice schiarimento.

Sono dolente che le ragioni addotte non abbiano avuto sull'animo dell'egregio Senatore De-Foresta quell'autorità che valesse a modificare almeno in parte la sua opinione; ma siccome veggio che egli insiste sopra un argomento, che più volte ha messo avanti, che cioè le sentenze definitive più importanti, quelle che riguardano lo stato delle persone, si registrano non sull'originale, ma sulla copia, io mi permetterei di richiamare e al Senatore De-Foresta e al Senato le formali disposizioni della legge, le quali risolvono affatto questo dubbio, e dimostrano che ci sono sentenze importanti, le quali riguardano la parte più rilevante dello stato delle persone, che vengono secondo la legge, registrate sull'originale.

Ecco che cosa dispone il N. 4 dell'art. 66: « Le sentenze che portano trasmissione di beni mobili ed immobili, rendite, crediti, ragioni, ed azioni (qui noterò che questa espressione abbraccia una grande classe di persone), quelle che pronunziano condanne sopra convenzioni non ridotte in iscritto, o per le quali non sieno stati enunciati titoli negoziati (e poi) le sentenze che dichiarano la interdizione, o la riabilitazione, e le loro revoche; le sentenze di separazione dei coniugi » « *Le omologazioni del concordato; le sentenze di separazione della dote dai beni del marito* »: queste non sono sentenze che tocchino le persone, ma vi si acostano molto da vicino, eppure anche queste vanno soggette alla registrazione sopra gli originali; quindi anche per le materie che toccano lo stato delle persone sta ciò venne detto, cioè che la questione è grandemente pregiudicata. Dirò una sola parola ancora per ciò che riguarda la verificazione dei ricevitori. È vero che si fanno delle verificazioni, per riconoscere se le tasse sono state esattamente percepite, inquantochè trovandosi un errore, l'Erario ha diritto di far riformare quelle tassazioni che non fossero state regolari; ma non credo che si facciano poi verificazioni per sottoporre a registrazione quelle sentenze di cui le parti non abbiano preso copia. E la cosa mi pare evidente, se si ha riguardo a ciò che la legge dispone; essa pone a carico della parte, che ha presa la copia, il pagamento della tassa di registrazione, cioè di fare registrare la sentenza e di pagare la tassa.

Ora, come potrà accadere che sulla semplice verificazione degli originali, si possa ottenere che si facciano registrare da un ufficio, mentre mancherebbe la persona che dovrebbe fare registrare e pagare?

Questo è detto chiaramente nella legge, ... « Le copie delle sentenze definitive, ed esecutive, dei decreti ecc. debbono essere registrate da uno dei Cancellieri dei Tribunali, o delle Preture ».

Ignoro che venga richiesta la spedizione delle copie prima che siano autenticate, quindi se questo non accade, non è possibile la registrazione nei casi in cui questa si deve esigere sopra le copie. Perciò le verificazioni di cui ha parlato l'onorevole De-Foresta, possono avere lo scopo che io ho accennato, di riformare le tasse che sono state esatte irregolarmente, ma non mai quello di sottoporre a registro le sentenze originali, che debbono essere registrate sulle copie, e che le parti abbiano richieste.

(Voci) Ai voti.

Senatore Scialoja, Relatore. Due sole parole per sottoporre all'onorevole De Foresta l'esempio di una legislazione simile a questa, che è la legge del 22 febbrajo, che pone le basi della legge sul registro in Francia. In essa era appunto una distinzione simile a quella che leggesi nella legge 1866, cioè alcune sentenze erano registrate sull'originale, altre sulle copie; ma coll'articolo 38 della legge dell'aprile 1816 questa

distinzione disparve. Fecero in Francia precisamente quello, che oggi si propone a voi di fare, vale a dire si è ordinato che tutte le sentenze indistintamente fossero soggette a registrazione sull'originale.

Ora, se questo si pratica in Francia sino dal 1816, cioè da 52 anni senza inconvenienti, è da sperare che in questa parte ancora come nelle altre, se imitiamo la legge francese, almeno per altri 52 anni inconvenienti non abbiamo a temere.

Presidente. Rileggo l'articolo per metterlo ai voti. (Vedi sopra).

Chi ammette quest'articolo, abbia la compiacenza di sorgere.

(Approvato).

Il signor Ministro dei Lavori Pubblici ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge già sanzionati dall'altro ramo del Parlamento.

Il primo per autorizzare una spesa di 150 mila lire per la costruzione di un tronco di rettificca alla strada Nazionale Sannitica, l'altro per la spesa necessaria onde portare da 48 a 52 i viaggi annuali dei piroscafi nazionali tra Brindisi ed Alessandria d'Egitto.

Presidente. Do atto al signor Ministro dei Lavori Pubblici della presentazione di questi due progetti di legge, che saranno stampati e distribuiti negli Uffici.

Ha la parola il signor Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome del mio collega Ministro delle Finanze, i seguenti progetti di legge già votati dall'altro ramo del Parlamento.

Il primo relativo alla convalidazione del Decreto del 24 novembre 1867, col quale furono attivati nuovi catasti nei Comuni dell'ex ducato di Lucca.

Il secondo relativo ad alcuni dazii di dogana.

Il terzo relativo alla prefissione del termine contro le decisioni della Corte dei Conti in materia di pensioni.

Presidente. Do atto al Signor Guardasigilli della presentazione di questi tre progetti di legge, i quali saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

Senatore **Manzoni T.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Manzoni T.** Siccome quest'ultimo progetto di legge fu in origine presentato di iniziativa del Senato che vi diede il suo voto, ed ora ritorna a noi dopo leggierie modificazioni introdotte dalla Camera dei Deputati, io proporrei che fosse rinviato all'esame dell'Ufficio Centrale che già di esso si occupò l'altra volta.

Presidente. Se nessuno fa opposizione alla proposta del Senatore Manzoni, questo progetto di legge sarà rinviato all'Ufficio Centrale che già se ne occupò altra volta.

Leggo l'articolo 5.

« La registrazione degli atti di usciere, soggetti a tassa fissa, sarà fatta per mezzo delle marche stabi-

lite dall'articolo 72 della legge di registro, le quali saranno apposte ed annullate dal cancelliere del collegio giudiziario o della pretura cui l'usciera è addetto.

« Il termine per la registrazione di tutti indistintamente gli atti d'usciera sarà di 20 giorni dalla data dell'atto.

« È fatta eccezione per le notificazioni delle comparse, le quali dovranno essere munite delle marche prescritte entro tre giorni da quello in cui sono state eseguite.

« La omessa o ritardata presentazione al cancelliere dei suddetti atti d'usciera per l'apposizione delle prescritte marche farà luogo all'applicazione a carico dell'usciera della pena pecuniaria stabilita dall'articolo 93 della legge di registro.

« Potranno però le citazioni e gli altri atti essere compilati in carta bollata del valore doppio di quello che è prescritto per i rispettivi tribunali, innanzi ai quali si fa l'atto, ed in tal caso saranno esenti dalla registrazione, ma avranno il semplice visto del cancelliere apposto a cura dell'usciera, della parte o del procuratore prima della loro notificazione.

Senatore **De-Foresta.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De-Foresta.** Propongo che la votazione di quest'articolo sia deferita a dopo che si sarà deliberato sulle modificazioni proposte dalla Commissione intorno ad alcuni altri articoli. E ne darò la ragione.

Io avrei l'intenzione di proporre qualche emendamento intorno a quest'articolo 5., ma siccome non sarebbero emendamenti di tale importanza, per cui io doversi insistere in qualunque caso, così io non li proporrò che quando vedessi che ve ne fossero altri, e che quindi la legge dovrà ad ogni modo essere rimandata all'altro ramo del Parlamento. Quindi io pregherei il Senato di acconsentire che la discussione e votazione di quest'articolo, venga dopo alcuni degli articoli che sono stati emendati dalla Commissione.

Presidente. La Commissione non ha nulla da osservare su questa domanda del Senatore De-Foresta?

Senatore **Scialoja, Relatore.** Noto all'on. Senatore De-Foresta che viene subito dopo, non un emendamento, ma una soppressione che vale anche qualche cosa di più in quanto al suo intento, perchè se l'articolo 6., che succede immediatamente, è soppresso, vi è tale un mutamento nella legge, che deve andare all'altro ramo del Parlamento.

Presidente. Passeremo all'articolo 6., tenendo in sospeso l'articolo 5.

Leggerò l'articolo 6.

« Art. 6. Per la esazione delle tasse e pene pecuniarie di registro, dovute sulle scritture private autentiche da notaio a forma dell'articolo 1323 del Codice civile, basterà, in mancanza di altre prove, la iscrizione della loro autenticazione sul repertorio prescritto dall'articolo 110 della suddetta legge, fermo l'obbligo nelle parti di sottoporre alla formale registrazione l'originale dell'atto.

« Oltre alle indicazioni prescritte dall'articolo 111 della stessa legge per l'iscrizione a repertorio delle autenticazioni, le parti, i testimoni e il notaio che hanno sottoscritto l'atto in forma privata dovranno apporre la propria firma nella colonna sesta del repertorio. »

Senatore Scialoja, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja, *Relat.* Prego il Senato di rammentare ciò che la Commissione ha detto nel § 2° della Relazione su questa legge, cioè che essa non ha creduto che fosse il caso di proporre nuove modificazioni non comprese nel presente progetto di legge; per conseguenza gli emendamenti e le modificazioni che la vostra Commissione vi propone, non tendono ad altro che a render eseguibili le modificazioni che il signor Ministro ha formulate in questa legge.

Si tratta adunque di emendamenti indispensabili acciocchè il pensiero del Governo possa scendere ad atto.

Questa dichiarazione io doveva fare, per non lasciar credere che la Commissione sia in opposizione a ciò che poc'anzi ha detto, quando pregava l'onorevole Miraglia di ritirare i suoi emendamenti, come egli ha fatto.

Qui non si tratta adunque di portare nuove modificazioni alla legge, diverse da quelle che vi propone il Ministero, ma si tratta di formulare in modo il pensiero del Ministero, da rendere attuabile ciò che esso si propone di fare.

Ora, se voi lasciate l'articolo 6, avverrebbe appunto questo, che alcune di queste modificazioni non si potrebbero eseguire. Di fatti l'articolo 6 tra i suoi incisi contiene questo: « fermo l'obbligo nelle parti di « sottoporre alla formale registrazione l'originale dell'atto » di cui tratta l'articolo 6, che sarebbe l'atto portato dalle parti al Notaio, e sottoscritto dinanzi a lui come vogliono le leggi civili, perchè il Notaio autentichi la firma.

Ora l'articolo 15 di queste medesime modificazioni vuole che l'atto che si porta ad autenticare al Notaio, sia depositato nelle mani di esso, e che le parti non abbiano altro diritto che di averne una copia.

Ora, secondo la legge di registro che si modifica con il presente disegno di legge, la registrazione si fa sull'originale dell'atto: se l'originale dell'atto, nell'essere sottoscritto dinanzi al Notaio, è depositato, e se l'articolo 15 fa obbligo al Notaio di registrare questo atto, anzi lo rende responsabile del pagamento della tassa, certamente le parti non possono essere obbligate a registrarlo. Quindi se l'articolo 15 deve eseguirsi, rimane inesequibile l'articolo 6, e se l'articolo 6 fosse da voi votato, verrebbe implicitamente respinto l'articolo 15, poichè voi all'articolo 15 non potreste ammettere una disposizione perfettamente contraria a quella dell'articolo 6.

Nè altre parti dell'articolo 6 possono essere votate perchè sono tutto il complemento di quel pensiero, e la parte sia obbligata alla registrazione.

Difatti l'articolo 6 vuole alcune menzioni speciali sotto una forma speciale in due repertorii che la legge della registrazione esige che siano ordinati, e prescrive che il Notaio abbia la nota relativa degli atti che egli roga ed autentica, ma quando l'originale dell'atto rimane depositato presso il Notaio, quando il Notaio è obbligato egli stesso a registrare ed a pagare la tassa, tutte quelle disposizioni particolari che sopravvivano per lasciare presso del Notaio la traccia dell'esistenza di quest'atto, acciò potesse verificarsi, se fosse realmente registrato dalle parti, diventano clausole affatto inutili e soverchie.

In conseguenza dovete scegliere tra l'adozione dell'articolo 6, a condizione che respingiate l'articolo 15, o l'adozione dell'articolo 15, e allora non potete non sopprimere l'articolo 6.

La vostra Commissione ha creduto che siccome veramente il concetto nuovo, che costituisce la modificazione alla legge presente, è il deposito presso il Notaio dell'atto privato originale quand'è autenticato, ha creduto, dico, che sia stata intenzione del Governo e dell'altro ramo del Parlamento di introdurre questa modificazione: ma siccome questa modificazione è già compresa nell'articolo 15, così per ammetterla, ha dovuto necessariamente sopprimere l'articolo 6.

Regio Commissario. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Regio Commissario. Il Governo è desiderosissimo di potere ridurre le modificazioni al progetto di legge votato dall'altro ramo del Parlamento al minor numero possibile, ed a quelle modificazioni soltanto che sono strettamente necessarie.

Fra queste è forse la modificazione proposta dalla Commissione che consiste nel sopprimere l'articolo 6 del progetto, e correlativamente a questa soppressione anche sopprimerebbe l'ultimo capoverso dell'art. 7.

Non è che queste due modificazioni importino alterazione alcuna alle disposizioni votate dall'altro ramo del Parlamento, e all'economia di quel progetto di legge, anzi lo perfezionano, e qui mi permetto di accennare al Senato brevissimamente come accadde che questo progetto di legge sia venuto al Senato così formulato da avere bisogno di alcune leggiere varianti per renderlo in tutte le sue parti armonico, e bene ordinato. Nell'altro ramo del Parlamento vi furono valanghe di emendamenti che furono proposti, e fu assai difficile di ordinarli fra loro; ne furono votati in sedute diverse, e la Commissione prese riserva di mettere questi articoli al loro posto.

L'opera fu fatta con molta fretta, e fra gli altri inconvenienti non solo vi fu quello che taluna disposizione di un articolo non corrisponda abbastanza rigorosamente alle disposizioni di un altro, ma è accaduto, che un intero capoverso relativo al modo di applicare le tasse di registro, ed al modo di annullare le marche di registrazione, benchè votato, non fu

materialmente riportato nel testo che fu approvato nella votazione finale.

Eppe^{ro}, quando gli emendamenti che il Senato ora voterebbe, fossero ristretti solamente al necessario, e mi affretto a soggiungere che fra questi emendamenti il Governo non farebbe nessuna opposizione a quelli che riguardano la soppressione dell'intero art. 6. e quella parziale dell'art. 7., credo che non sarà fatta opera vana, nè che si corra pericolo di veder ritornare il progetto al Senato, avvegnacchè queste modificazioni non contraddicano e non alterino punto l'opera che dall'altro ramo del Parlamento fu compiuta, ma bensì la perfezionino.

Presidente. Il Senato ha udite le ragioni esposte dal Relatore della Commissione, e le dichiarazioni del Commissario Regio. Pongo dunque ai voti l'art. 6.

Chi lo approva, sorga.

(Non è approvato.)

Presidente. Ora che si è verificato il caso che prevedeva il Senatore De Foresta, e fu accettato un emendamento, rileggo l'art. 5. per metterlo in discussione.

« Art. 5. La registrazione degli atti di usciere, soggetti a tassa fissa, sarà fatta per mezzo delle marche stabilite dall'art. 72 della legge di registro, le quali saranno apposte ed annullate dal Cancelliere del collegio giudiziario o della pretura cui l'usciera è ad detto.

« Il termine per la registrazione di tutti indistintamente gli atti d'usciera sarà di 20 giorni dalla data dell'atto.

« È fatta eccezione per le notificazioni delle comparse, le quali dovranno essere munite delle marche prescritte entro tre giorni da quello in cui sono state eseguite.

« La omessa o ritardata presentazione al Cancelliere dei suddetti atti d'usciera per l'apposizione delle prescritte marche farà luogo all'applicazione a carico dell'usciera della pena pecuniaria stabilita dall'art. 93 della legge di registro.

« Potranno però le citazioni e gli altri atti essere compilati in carta bollata del valore doppio di quello che è prescritto per i rispettivi tribunali, innanzi ai quali si fa l'atto, ed in tal caso saranno esenti dalla registrazione, ma avranno il semplice visto del Cancelliere apposto a cura dell'usciera, della parte o del Procuratore prima della loro notificazione. »

La parola è al Senatore Deforesta.

Senatore De-Foresta. L'emendamento che io proponerei a quest'articolo non è che di pura forma, e concerne il primo paragrafo del medesimo.

Mi pare impossibile che si possa dire che la registrazione sia fatta con l'apposizione delle marche da bollo. L'apposizione delle marche da bollo può tener luogo della registrazione; ma ripugna alla proprietà del vocabolo il dire che con l'apposizione della marca da bollo si fa la registrazione.

E questa dicitura è anche contro il testo dell'arti-

colo 65 della legge del Registro 14 luglio 1866, in cui è detto in che modo deve essere fatta la registrazione, cioè che la registrazione deve essere fatta in un registro in cui sono annotate le cose declinate in quest'articolo.

Quindi a me pare che sarebbe più conveniente il dire che per gli atti d'usciera soggetti a tassa fissa terrà luogo della registrazione l'apposizione della marca stabilita dall'articolo 72 della legge di Registro, e continuare in seguito come è l'articolo; e ciò sarebbe anche conforme al detto articolo 72 che è citato in questo articolo 5.

Sebbene anche questa locuzione non sia totalmente esatta, tuttavia sarà meno inesatta che il dire, che la registrazione si fa apponendo una marca da bollo.

Io sottometto queste osservazioni all'onorevole Commissione; se crede, giacchè la legge deve essere emendata, e già lo fu nell'articolo 6, di accettarle, io le propongo come emendamento; in caso diverso non insisterei nella mia proposta.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Commissario Regio.

Commissario Regio. Non solo in questa, ma in altre parti e delle modificazioni proposte ora, e della legge 14 luglio 1866, ci sarebbero delle riforme di lingua ed altro da fare, ma se volessimo entrare per questa via, io non so dove ci arresteremmo.

La legge del 1866, alla quale noi vogliamo introdurre semplici modificazioni, al titolo secondo, parla della forma delle registrazioni, e nell'articolo 72 compreso in quel titolo, parlando appunto di forma di registrazione, accenna a quella che si adempie, mediante l'apposizione sull'originale di una marca di registrazione; quindi il dirsi ora in quest'articolo 5° che la registrazione degli atti di usciere soggetti a tassa fissa sarà fatta per mezzo delle marche stabilite dall'articolo 72 della legge di registro può essere una dicitura, la quale dai filologi e dai linguisti meriterebbe di essere corretta, ma non suona punto dalle espressioni usate nella legge vigente sul registro: ond'è che io pregherei l'onorevole Senatore De-Foresta a non insistere in questa sua modificazione, perchè, sebbene essa non alteri punto lo spirito della legge, pure andrebbe incontro a quel proposito che credo dobbiamo tutti avere; vale a dire che non si adottino riforme e varianti che non siano necessarie.

Senatore Scialoja, Rel. Domando la parola per dire la opinione della Commissione sopra questo argomento.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja, Relatore. Io convengo coll'onorevole Senatore De Foresta che registrare significa scrivere in un registro, e che quindi l'apporre una marca non sarebbe propriamente il registrare: questo è evidente; ma io temerei che introducendo una modificazione su questa parte, anzichè un vantaggio, se ne potessero avere delle gravi conseguenze, per la ragione

che in molti articoli della legge sono stabiliti i termini per le registrazioni e per l'apposizione delle marche.

Ora, se non si chiama registrazione l'apposizione delle marche, sorgerebbe il dubbio se poi questa apposizione di marca debba essere sottoposta al termine a cui si riferisce la registrazione. E non dobbiamo andare molto lontano per trovarne l'esempio, in quantochè in questo stesso articolo 5 il primo capoverso, cioè il paragrafo immediatamente successivo a quello a cui l'onorevole Senatore De-Foresta proporrebbe la sua modificazione, dice:

« Il termine per la registrazione di tutti indistintamente gli atti di usciere sarà di 20 giorni dal tempo dell'apposizione della marca: » dimodochè se si avesse a riformare in questo punto, noi correremmo il rischio di avere poi in questa stessa legge molte disposizioni, che nella pratica farebbero luogo a molte difficoltà. Quindi è meglio subire questa, che convengo essere un'improprietà, e tirare innanzi, perchè restino queste modificazioni armonizzate come sono ora.

Senatore De Foresta. Dichiaro di non insistere nella proposta che avevo fatta in seguito a queste giuste osservazioni.

Presidente. Dunque non insistendo più il signor Senatore De Foresta nella sua proposta, metto ai voti l'articolo 5. letto or ora per intero.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

Ora leggo l'articolo 7, che diventerà poi 6.

« La pena stabilita dal penultimo capoverso dell'articolo 110 della legge di registro sarà applicabile anche alla mancanza od inesattezza di ogni iscrizione a repertorio di taluna delle indicazioni prescritte dai numeri 2, 3, 4 e 5 del successivo articolo 111.

« Sotto la indicazione di data dell'atto voluta dal succitato numero 2 è compresa anche la designazione del luogo ove l'atto è stato stipulato. »

L'ultima parte di questo articolo dovrebbe a parere della Commissione essere soppressa, ed a questa soppressione preventivamente aderisce il signor Commissario Regio.

Voca. Allora si voti separatamente.

Presidente. Si farà la votazione dell'articolo separatamente. — Chi approva la prima parte dell'articolo, sorga.

(Approvato).

Darò lettura della seconda parte di cui si propone la soppressione.

« Ove si tratti di omissioni o irregolarità nelle iscrizioni a repertorio delle autenticazioni di firme apposte alle scritture private, oppure della mancanza nella colonna sesta del repertorio di alcuna delle firme prescritte dall'articolo 5 della presente legge, invece della pena pecuniaria stabilita dal citato articolo 110, il notaio incorrerà per ogni contravvenzione in una multa

eguale alla tassa dovuta sulla scrittura, ed in ogni caso non minore di lire 25.

Senatore Scialoja, *Relat.* Forse non è inopportuno lo aggiungere che questa parte era collegata coll'articolo 6, che venne soppresso, e non vi può essere sanzione di un articolo soppresso.

Presidente. La parola è al Regio Commissario.

Commissario Regio. Dirò di più che l'articolo 6° e questa sanzione scritta nell'articolo 7 erano correlative al principio, che stabiliva che le scritture private autenticate da un notaio debbono essere registrate a cura e responsabilità delle parti; perciò dovendo stabilire per mezzo dei registri, che esistono presso il notaio, la prova dell'obbligo che incombeva alle parti, e della mancanza di adempierlo, era necessario che il repertorio contenesse gli elementi di prova, e che nella legge fosse scritta una sanzione per l'obbligo che avevano le parti di registrare l'atto, indipendentemente dall'ufficio del notaio.

Ma ora che per effetto dell'articolo 15 che diverrà 14 il notaio ha l'obbligo che incombeva alle parti stesse, esso diverrà responsabile delle registrazioni anche delle scritture private autenticate, non altrimenti che è responsabile delle registrazioni degli atti pubblici da esso stipulati.

Manca quindi la ragione tanto dell'articolo 6 come dell'ultimo capoverso dell'articolo 7.

Presidente. Metto ai voti la seconda parte dell'articolo; chi l'approva sorga.

(Non è approvato.)

« Art. 7. I funzionari i quali, secondo l'articolo 110 della legge di registro, sono sottoposti alla tenuta del repertorio, avranno obbligo, sotto la pena comminata in quell'articolo per la omissione, d'inscrivere nel medesimo anche le dichiarazioni o certificati di conformità o autenticazione delle copie o estratti indicati all'articolo 12 lettera G, sotto la data della rispettiva emissione. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 8. Le contravvenzioni al disposto dell'art. 12, lettera G, saranno punite con la pena pecuniaria di lire dieci, a carico del notaio, archivista, o altro pubblico ufficiale autorizzato. »

(Approvato.)

« Art. 9. Le penali stabilite dall'articolo 113 della legge per i notari, cancellieri giudiziari ed uscieri, che sieno in ritardo a presentare i loro repertorii, potranno estendersi fino ad un mese, trascorso il quale, il ricevitore del registro dovrà darne partecipazione al presidente del tribunale dal quale dipendono, che dovrà provocarne la sospensione.

« Il ricevitore però sarà tenuto a rilasciare regolare ricevuta dei repertorii che gli verranno consegnati. »

Senatore Serra. F. M. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Serra F. M.** A me pare che la redazione di questo articolo debba essere modificata.

Esso dice « il ricevitore del registro dovrà darne partecipazione al Presidente del Tribunale dal quale dipendono, che dovrà provocarne la sospensione » Fin che si dicesse che il presidente del Tribunale dovrà provvedere alla sospensione sulla semplice base della denuncia, lo capirei; ma dire che se ne farà rapporto al Presidente del Tribunale, il quale dovrà provocarla, non mi pare molto coerente alle regole della ordinaria procedura in somiglianti materie. Sarebbe meglio dire, che il ricevitore del registro denuncerà la contravvenzione al procuratore del Re, il quale farà le sue istanze presso il tribunale per provocarne la sospensione. Infatti, il dire provocare lo sospensione, equivale a dire fare istanza di sospensione; ora i Presidenti dei Collegi giudiziari non fanno istanze ma danno provvedimenti, e le istanze le fa il procuratore del Re nell'interesse pubblico.

Propongo quindi che questa dizione sia modificata e si dica:

« Il ricevitore del registro dovrà darne partecipazione al Procuratore del Re, il quale dovrà provocarne dal Tribunale la sospensione. »

Senatore **Caccia.** Io credo che sarebbe meglio dire: dovrà pronunziarne la sospensione.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io credo che le ragioni di questa dizione siano nate dal non volere attribuire al solo Presidente il provvedimento di sospensione. Ecco perchè si disse che il presidente dovrà provocare la sospensione dal Tribunale, altrimenti sarebbe il presidente il quale suspenderebbe i notai, gli uscieri ecc. Bisogna invece che intervenga il Tribunale il quale dichiara l'irregolarità accaduta, essere cioè trascorso un mese senza la presentazione dei repertori, dopo la quale dichiarazione si provvede alla sospensione.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Prima che proceda oltre questa discussione, credo sia opportuno di dare alcune spiegazioni le quali potranno molto in chiaro la questione.

Il progetto di legge quale era stato portato innanzi alla Camera dei Deputati diceva così: « Le penali stabilite dall'articolo 113 della legge per notari, cancellieri giudiziari ecc. che siano in ritardo a presentare i loro repertorii, potranno estendersi fino ad un mese, trascorso il quale il ricevitore del registro dovrà dare partecipazione al presidente del Tribunale dal quale dipendono, che dovrà procedere a sospenderli dall'ufficio. »

In quell'articolo era ben chiaro che si voleva dare questa facoltà di sospensione al Presidente del Tribunale. Su questo punto nacquero discussioni contrarie,

e fu allora che venne adottato un emendamento che è quello che si legge nell'articolo 10 il quale dice che il ricevitore del registro dovrà dare partecipazione al Presidente del Tribunale dal quale dipendono gli ufficiali pubblici che mancarono al loro dovere, il qual Presidente dovrà provocarne la sospensione.

E qui debbo dire le ragioni principali, per le quali io venni a proporre questa variazione.

Secondo l'articolo quale era stato dapprima proposto, pareva che al presidente del tribunale si volesse dare competenza e facoltà di sospendere questi pubblici funzionari, quando incorressero nelle mancanze indicate nell'articolo stesso; ma si sollevarono delle questioni, e fra le altre opposizioni fu detto: Ma come volete dare al Presidente di un tribunale una facoltà che è riservata o al presidente della Corte di Appello od al Ministro di Grazia e Giustizia?

Fu allora che si reputò più prudente non adoperare frase, che potesse interpretarsi in quel senso, e fu detto che il presidente del tribunale dovesse provocare la sospensione, da chi? Dall'autorità la quale ha facoltà di sospendere questi funzionari.

Quindi nell'articolo, il quale è ora sottoposto alla deliberazione del Senato, lungi dal trovarsi un errore tipografico, come taluno parrebbe credere, sta il vero e genuino concetto della deliberazione dell'altro ramo del Parlamento.

Senatore **Serra F. M.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Serra F. M.** Anche accettando per buona la spiegazione data dal signor Commissario Regio, sarà sempre vero che la sospensione, che s'inflette ad uno di questi funzionari come ritardatario dell'adempimento dei proprii doveri, sia una pena. Ora, l'applicazione di qualunque sanzione penale si fa sempre per iniziativa di chi rappresenta la legge. Che sia il solo Presidente che provveda alla sospensione io non lo credo conveniente, e penso invece che debba provvedervi il Collegio; ma il Collegio provvederà, non dietro istanza del Presidente, ma dietro istanza di chi rappresenta la legge che è il Procuratore del Re. Mi pare che ciò sia una cosa evidente e quindi insisto nella mia proposta.

Senatore **Poggi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi.** Io appoggierei l'emendamento proposto dall'onorevole Serra, prima di tutto perchè quegli che deve fare istanza per sospendere è sempre il Pubblico Ministero; a lui solo spetta provocare la sospensione di un cancelliere, o di un usciere, e non già al Presidente, il quale molte volte potrebbe essere giustice egli stesso della sospensione che avesse provocato. Questo sta in armonia col nostro sistema giudiziario; se non avessimo il Pubblico Ministero, pazienza, il Presidente ne sarebbe incaricato; ma poichè il Ministero Pubblico esiste, spetta a lui. Soggiungerò poi a questo riguardo che l'emendamento proposto dal

Senatore Serra toglie di mezzo anche un altro inconveniente. Questa disposizione fa credere che i notari, i cancellieri e gli uscieri siano dipendenti dal Presidente; ma ognun sa che i notai sono indipendenti.

I presidenti hanno la vigilanza sui notai, ma essi non sono ufficiali dipendenti dai presidenti dei tribunali, come pure non dipendono da verun tribunale. Se fanno male rispondono a chi di ragione del loro operato, ma non sono ufficiali pubblici e impiegati come sono i cancellieri. Quindi, anche per questa ragione sono d'avviso debbasi adottare l'emendamento del Senatore Serra, tanto più che è cosa di poco momento e non può essere messa in dubbio.

Senatore Siotto Pintor. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Siotto Pintor. Vi è un'altra ragione ancora. Il presidente che va a provocare dal tribunale la sospensione per un ufficiale che ha mancato, esprime il suo voto prima di coloro che siedono nel Collegio; ora questo è vietato dalla legge: il Presidente che occupa la carica più eminente è l'ultimo a dare il voto. Mi pare che la cosa sia chiara e manifesta.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Qui si tratta di dare cognizione di un fatto, di una irregolarità che dalla legge del Registro all'articolo 113 è punita colla sospensione. Che dice questo articolo?

Che bisogna darne cognizione al Presidente del Tribunale, e siccome il Presidente del Tribunale potrebbe non dar seguito a questa comunicazione fatta dal ricevitore, gli s'impone l'obbligo di provocare la sospensione: ma da chi, ma come, non lo si dice. Bisogna ricorrere alle regole generali, vedere l'organico giudiziario, e uniformarsi alle prescrizioni in esso contenute circa le autorità competenti in materia di sospensione e circa il procedimento da tenere secondo la varietà dei casi.

Se dunque trattasi di una semplice comunicazione al Presidente del Tribunale, salvo poi a vedere da chi dipenderà l'infliggere questa sospensione, non mi pare che ci sia bisogno di cambiare l'articolo sostituendo al Presidente il Procuratore del Re, e determinando l'autorità presso la quale bisogna provocare la sospensione, mentre, questa, secondo i casi, va inflitta quan'lo dal Presidente del Tribunale, quando dalla Corte d'Appello e quando anche dal Ministero.

Presidente. Il Signor Senatore Serra ha proposto che dove l'articolo dice, *dovrà darne partecipazione al Presidente del Tribunale*, si debba dire, *al Procuratore del Re, il quale ne provocherà dal Tribunale la sospensione*.

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Senatore Tecchio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Tecchio. Ho domandato la parola per osservare che, a mio avviso alla proposta dell'onorevole Serra si dovrebbe aderire perchè essa è in perfetta armonia con ciò che venne proposto tanto dal Ministero quanto dalla Commissione nella legge sul notariato. Tanto il Ministero nell'articolo 101, quanto la Commissione in un altro articolo, che deve avere un numero diverso, ma che a quello corrisponde, hanno proposto che questa sospensione debba essere provocata dal pubblico Ministero. In conseguenza, per non trovarci poi nel bisogno di dover fare nuove modificazioni a ciò che propongono d'accordo e il Ministero e la Commissione nella legge sul notariato, io crederei che il Signor Ministro dovrebbe anch'egli aderire all'emendamento dell'onorevole Senatore Serra, il quale del resto è semplicissimo.

Senatore Castell E. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Castell E. Si sono fatte non poche avvertenze sulla improprietà della redazione di quest'articolo relativamente all'autorità, alla quale il ricevitore deve dare comunicazione delle contravvenzioni.

Io concorro pienamente nell'opinione manifestata che non si deve dar carico al Presidente di provocare la sospensione, e quindi sono d'avviso che invece si debba stabilire, che spetti al ricevitore il partecipare le indicazioni al P. M., il quale poi provocherà la sospensione.

Se non che, per dir vero, io non ho chiesto la parola per questo; lo scopo mio era di far osservare che la dicitura di questo articolo pecca anche sotto altri rapporti. È detto in principio dell'articolo: « Le penali stabilite dall'art. 113 della legge per notari, cancellieri giudiziari ed uscieri, che sieno in ritardo ecc., *potranno estendersi fino ad un mese.* »

Non capisco come le penali si possano estendere per un termine qualunque.

Si voleva forse dire: questo termine che l'art. 113 ha concesso per la presentazione dei repertori, che è a gennaio ed a luglio, sotto la pena di 5 lire per ogni 10 giorni di ritardo, qui, nella legge attuale resta stabilito sotto la pena di lire 5 per ogni mese di ritardo.

Questo concetto però non è espresso nell'articolo in discussione.

Io, ripeto, credo non si possa dire che si estendono fino ad un mese le penali, ma che si debba dire: il termine, trascorso il quale, si incorre nelle penali, è esteso ad un mese.

Presidente. Favorisca formulare il suo emendamento.

Commisario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commisario Regio. Il concetto della disposizione è questo: che le pene che sono stabilite dall'articolo 113, le quali pene consistono in una multa giornaliera, possono essere protrate fino ad un mese;

vale a dire che la multa di 5 lire può essere ripetuta per 30 giorni.

Disposizioni di simile genere si trovano in altre leggi di finanza, per esempio, sulla legge per la riscossione delle imposte dirette, nelle quali è stabilita una multa, è detto pure che è stabilita di tanto al giorno per 8, 10 o 15 giorni; e questo paragrafo vuol dire che la multa può essere applicata per 30 giorni.

Senatore **Scialoja, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Scialoja, Relatore.** Siccome vedo che veramente in quest'articolo vi è qualche cosa che merita di essere studiata, e che uomini espertissimi in materia di diritto trovano difficoltà nella intelligenza di esso, io pregherei il Senato a volerlo rimandare alla Commissione, la quale nella seduta di domani potrebbe far relazione del risultato del suo esame in proposito.

Presidente. In tal caso si potrebbe comunicare alla Commissione anche l'emendamento proposto dal signor Senatore Serra; ed il signor Senatore Castelli può anche darle comunicazione del suo.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Se io mi sono opposto all'emendamento dell'onorevole Senatore Serra, è soltanto pel mio desiderio di mantenere intatto l'articolo come fu votato dall'altro ramo del Parlamento; ma una volta che l'articolo dovesse essere modificato, non avrei difficoltà che lo fosse anche nella parte di cui si è ora tenuto discorso.

Presidente. Converrebbe sentire se è appoggiata la proposta del Senatore Castelli.

Senatore **Castelli.** Credo non sia il caso, perchè si è già detto di mandare alla Commissione la proposta da me formulata.

Presidente. Allora si passa all'articolo seguente che è divenuto 11.

« Non potrà l'amministrazione essere condannata al rimborso delle spese di lite in favore della parte avversaria, quando l'azione giudiziaria sia stata promossa senza prima presentare domanda in via amministrativa e senza che siano trascorsi 40 giorni da questa presentazione.

« Facendosi luogo alla piena accoglienza della domanda presentata in via amministrativa, dovrà restituirsi alle parti la tassa di bollo del relativo ricorso.

(Approvato)

« Art. 12. Alla tariffa delle tasse di registro sono fatte le seguenti modificazioni:

Parte prima della tariffa.

« A) Nelle espropriazioni per causa di utilità pubblica, la tassa, di che all'articolo 1 della tariffa, sarà riscossa sulla registrazione del decreto del prefetto indicato nell'articolo 53 della legge 25 giugno 1865, N. 2359, salvo quanto alle espropriazioni nell'interesse

dello Stato, il disposto dell'articolo 86 della legge di registro.

« B) Le tasse proporzionali, fissate in detta prima parte in ragione di lire 2 50, lire 1 25, e lire 1 per cento, sono rispettivamente elevate, la prima a lire 3, la seconda e la terza a lire 1 50 per ogni cento lire.

« Per la compra o vendita di navi e merci fra commercianti, la tassa sarà di centesimi 50 ogni cento lire di prezzo:

« C) La tassa proporzionale di centesimi 50 di che all'articolo 95 della tariffa, è portata a lire 1 20 per ogni cento lire; è abrogata la seconda parte di detto articolo.

« D) La tassa proporzionale, stabilita dall'articolo 96, è elevata a lire 3 per ogni cento lire.

« E) La tassa proporzionale, di che all'articolo 97, è elevata a lire 6 per cento, quanto alle donazioni, assegnazioni o liberalità ivi indicate, quando hanno luogo tra zii e nipoti, o tra prozii e pronipoti.

F) La tassa proporzionale, stabilita dall'articolo 98 è portata a lire 8 per cento.

« G) All'articolo 104 della tariffa è aggiunta la seguente disposizione:

« Sono soggetti alla tassa fissa di lire 1 i certificati a dichiarazioni di conformità, o autenticazione delle copie, o estratti di atti, o documenti in forma pubblica o privata, fatte dai notai, archivisti od altri pubblici ufficiali autorizzati.

« L'autenticazione delle firme apposte nelle scritture private, di cui all'articolo 1323 del Codice civile, è soggetta alla tassa di lire 1 se una sola è la firma che viene autenticata; se le firme sono più, la prima è soggetta alla detta tassa di lire 1; ognuna delle altre alla tassa di centesimi 50.

« Pel pagamento della tassa non si computano le firme dei testimoni.

« Sono eccettuate dalla tassa sopra stabilita le autenticazioni, dichiarazioni e certificati anzidetti, relativi agli atti di che nell'articolo 143 della legge di registro, a quelli di usciere ed alle sentenze ed atti giudiziarii pei quali è preveduto alla lettera N del presente articolo. »

Alla lettera A la Commissione ha fatta la seguente modificazione:

« A) Il decreto del prefetto, indicato nell'articolo 53 della legge 25 giugno 1865 sarà sottoposto a registrazione; nell'atto della quale sarà pagata la tassa dei trasferimenti a titolo oneroso, giusta l'articolo 1 della tariffa annessa alla legge sul registro.

« Per questa registrazione e pel pagamento della relativa tassa sono applicabili le norme stabilite negli articoli 86 e 141 della legge di registro, per gli atti e contratti di alienazione. »

E all'ultimo somma della lettera G ha fatta la seguente modificazione:

« Le tasse prescritte in questa lettera G saranno

soddisfatte mediante l'apposizione di marche di registrazione. Queste saranno applicate prima che sia scritto l'atto, e verranno annullate facendovi passar sopra due o più righe della scrittura che costituisce l'atto. »

La parola è al Relatore della Commissione.

Senatore Scialoja, *Relatore*. Dirò brevissime parole su queste sostituzioni le quali non alterano, anzi compiono il concetto dell'articolo come era proposto nel disegno ministeriale.

La lettera A prescrive la registrazione del decreto del Prefetto, e dice: « La tassa riscossa sulla registrazione di questo decreto *salvo* quanto alle espropriazioni nell'interesse dello Stato, il disposto dell'articolo 86; ecc. » Questo *salvo* pare che voglia fare una eccezione a quello che ordina, eppure non è così. La tassa sulla registrazione è pagata sempre, qualunque sia la qualità e il numero dei contraenti, ci sia o no lo Stato. Qui vuol dire l'articolo: la tassa di registrazione d'oggi innanzi sarà pagata all'atto della registrazione del decreto prefettizio, e questa è la parte nuova della disposizione, perchè la legge oggi non ordina la registrazione del decreto prefettizio. Poi vuole sopprimere un altro pensiero, un altro ordine di idee che si comprende sotto quel *salvo*.

Quando lo Stato è interessato in un'espropriazione forzata, attribuite allo Stato in questa espropriazione forzata le stesse norme che gli si applicano quando esso è interessato in una convenzione ordinaria. Per conseguenza vi sono dei casi in cui deve pagare tutta la tassa la parte contraente collo Stato, e vi sono dei casi in cui una parte sola della tassa va a carico dell'altro contraente, e una parte a carico dello Stato; ma l'articolo 141 della legge medesima dice che lo Stato non la paga.

Dunque qui questo *salvo* non è un'eccezione nè alla registrazione che si ordina, nè al pagamento della tassa; vuol dire che restano intatte le disposizioni della legge applicate in quell'articolo in cui si legge:

« I contratti volontari di alienazione restano applicabili anche alle espropriazioni forzate »: dunque non ha fatto altro la Commissione che rendere in una maniera più esplicita questo concetto: Ha cominciato dal disporre la registrazione del decreto perchè questo è la disposizione nuova. Questo si fa imperativamente, non si fa esplicitamente perchè non era ordinato, e così anche si soddisfa in qualche parte una petizione che è stata presentata al Senato, e dalla Presidenza comunicata alla vostra Commissione sottoscritta dai rappresentanti del Municipio di Napoli, i quali dicono, essendo in corso questioni giudiziarie sulle quali si è pronunziato in un certo senso il Magistrato, procurate che l'articolo sia concepito in modo che non venga ad interpersi alla intelligenza della legge precedente.

Noi abbiamo osservato precisamente nella nostra Relazione che realmente in quasi tutto il resto d'Italia, finora si è interpretata la legge esistente in quel modo

cioè, che nelle espropriazioni forzate, anche quando siano intervenuti dei Corpi morali, Comuni e Provincie, la tassa di espropriazione si è pagata; ma, dico, siccome liti erano sorte sotto la legislazione precedente, perchè i magistrati le giudicassero, non abbiamo voluto pregiudicare in alcun modo l'intelligenza della legge passata, nè nel modo affermativo, nè nel modo negativo.

Che fa il legislatore qui? Ordina la registrazione del decreto. Ecco la sola parte su cui abbiamo disposto.

Che dice poi il legislatore? Nell'atto di registrazione, pagate. Ecco la seconda parte.

La terza: Quando interviene lo Stato nelle espropriazioni forzate, si applicheranno allo Stato le stesse regole che sono applicate quando lo Stato interviene in una alienazione volontaria.

Ebbene, queste cose essendo dette così precisamente, come le espongo, non incontreranno nessuna difficoltà per parte del Senato.

Quanto all'aggiunta poi, essa era indispensabile perchè anzi, nell'altro ramo del Parlamento fu discussa una parte d'articolo presso a poco simile a quella che la vostra Commissione vi propone, e che poi non si legge nel progetto che è stato presentato dal Ministero.

È indispensabile, perchè pagandosi nei casi, di cui parla quest'articolo, la tassa, mediante l'applicazione di marche, non è a queste marche applicabile l'articolo 72 della legge in vigore, dove si parla di altri casi in cui le marche sono applicate; perchè nei casi di cui si parla nell'articolo 72, l'annullamento si fa dal Cancelliere che vi appone sopra il bullo; ma gli atti ai quali per quest'articolo si applicherebbe la marca, non essendo atti rilasciati dal Cancelliere, l'annullamento non può essere fatto al modo medesimo.

Quindi bisogna in questo caso fare menzione di questo annullamento, e prescriverne un modo particolare cioè che sarebbe fatto mediante la scrittura di due righe sulla marca medesima.

Quest'aggiunta dunque è anche indispensabile per compiere il concetto espresso dal Governo nella sua modificazione.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. In quanto alla seconda variante proposta dalla Commissione del Senato alla prima parte della tariffa compresa nell'articolo 12, sono ben lieto di poter annuire alla proposta della Commissione stessa, anzi introducendo ora l'articolo proposto dalla Commissione, non si fa che completare l'opera dell'altro ramo del Parlamento, perchè quel paragrafo fu votato, e non so per quale strano caso non fu riportato nel testo, che fu poi votato nel suo complesso dalla Camera, e presentato al Senato.

In quanto alla prima variante che è messa sotto la lettera A il Governo desidererebbe che su questo punto il Senato non apportasse alcuna modificazione al progetto di legge.

I Tribunali giudicheranno se nelle disposizioni dell'articolo 1° della tariffa annessa alla legge del 14 luglio 1866 siano comprese anche le espropriazioni, e questa questione, la quale pare interessare molto il Comune di Napoli, avrà quella soluzione, che crederanno più giusta i Tribunali che saranno chiamati a giudicare.

Ora, il progetto di legge non mira ad altro che a prescrivere il tempo e il modo, nel quale la tassa deva essere applicata.

Dice il progetto di legge « questa tassa di registrazione sarà applicata sul Decreto del Prefetto che ordina l'espropriazione, riconosciuta la causa d'utilità pubblica ». Ora, se si voti la disposizione della legge come è proposta nel progetto ministeriale, non può nascerne verun pregiudizio alle questioni ora pendenti innanzi ai Tribunali, perchè una disposizione di legge che si faccia oggi non può pregiudicare alle questioni che nascono sopra l'applicazione della legge e del diritto preesistente.

Ed è perciò che io pregherei la Commissione a non insistere in questa sua variante, e dato che essa vi persistesse, pregherei il Senato a voler invece approvare la lettera A del progetto ministeriale.

Senatore Scialoja, *Rel.* Io non aveva semplicemente fondate le mie osservazioni sulla forza retroattiva o non retroattiva dell'articolo, anzi non l'aveva notato che in terzo luogo. Ma mi era principalmente fermato sulla compilazione. Leggete, o Signori, con attenzione quel *salvo*: non si sa quello che si vuol salvare; si ordina la registrazione e il pagamento all'atto della registrazione, *salvo* il disposto di un articolo che non parla appunto di questa materia, e qui lo Stato come qualunque altro deve far registrare il decreto del Prefetto. Poi viene un'altra disposizione la quale deve dire, come vi ha proposto la vostra Commissione.

« Per questa registrazione e pel pagamento della relativa tassa sono applicabili le norme stabilite negli articoli 86 e 141 della legge di registro per gli atti e contratti d'alienazione. »

È una disposizione da sè questa, non può essere come un inciso come un *salvo* di una cosa, che è applicabile sempre, anche quando c'entra lo Stato.

Poichè noi abbiamo detto di voler qui limitarci, quelle tali modificazioni che eliminano questioni pratiche che poi possono sorgere, vi proponevamo anche questa.

Anzi, o Signori, questa compilazione mi fu suggerita, ed io la proposi alla Commissione che l'adottò, appunto leggendo accuratamente la petizione fatta dal Municipio di Napoli, perchè uno dei suoi argomenti è fondato su questo *salvo* del nuovo articolo; tanto è vero che il *salvo* induce una falsa interpretazione. L'argomento del Municipio di Napoli è che non si deve pagare la tassa, e uno dei fondamenti del suo ragionamento è questo *salvo*, questo *salvo* incomprensibile.

Ora, se abbiamo già un saggio delle questioni che

può far sorgere questo *salvo*, perchè non eliminarlo, quando si tratta unicamente di compilazione, quando non si tratta di produrre alcuna innovazione?

L'ho dichiarato sin da principio; quando lo stesso Commissario Regio vi dice che dal modo come furono votati gli emendamenti, come furono collocati gli articoli non poteva non derivarne una compilazione inessatta, non vi può essere suscettività di alcun Parlamento a che gli articoli siano ben compilati.

L'altro giorno ho rammentato al Senato che Lord Brougham ha scritto un'opera per proporre un modo di sottrarre alle Camere inglesi la compilazione degli articoli delle leggi perchè escono orribilmente male compilati.

Questo non offende nessuno, e poi io non credo che ci sia mai offesa di una Camera verso dell'altra quando si limitino gli emendamenti a rendere più chiara la dizione della legge, a fare che il legislatore parli più intelligibilmente.

E del resto viene anche a noi una parte del disonore se concorriamo a fare leggi oscure, ed anzi sarebbe avere poco rispetto per l'altra Camera, se potessimo menomamente dubitare che non avessimo grande compiacimento a vedere come noi concorriamo a rendere le leggi, che pure escono da lei e da noi, più intelligibili e più chiare.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Se non ci fosse più forte ragione di quella indicata dall'onorevole Relatore della Commissione per persistere nella formola dell'articolo da esso proposto, e che consiste specialmente nella ragione che deduce da un inciso, che incomincia con un *salvo* per rispetto alle espropriazioni che si fanno nell'interesse dello Stato, io mi affiderei che il Senato non credesse necessario di mantenere la variante stessa.

A quell'inciso, che è contenuto nella lettera A dell'articolo 12, io trovo una spiegazione semplice e naturalissima.

La lettera A dell'articolo 12 prescrive, che la tassa di registrazione nelle espropriazioni per causa di pubblica utilità sia riscossa all'atto della registrazione del decreto del Prefetto.

Se la legge avesse detto questo semplicemente senza aggiunger altro, senza fare alcuna riserva, ancorchè si fosse presentato un decreto che riguardasse un'espropriazione per interesse dello Stato, l'ufficiale del registro avrebbe potuto dire, pagatemi la tassa perchè la legge dice che la tassa dev'essere riscossa all'atto della registrazione del decreto.

Perchè dunque si è messo quel *salvo*?

Perchè l'articolo 86 combinato col 141 della legge vigente sul registro dice, che nel caso di trapasso di proprietà per titoli diversi: quando il pagamento della tassa incombe allo Stato, questo non resta esonerato e gli atti sono registrati gratuitamente. Difatti l'articolo

141 che è corollario all'articolo 86 dice, che saranno registrate gratuitamente, senza che possa farsi luogo a ripetizione di tassa alcuna, gli atti e contratti stipulati nell'interesse dell'erario per quella parte di tassa, che ai termini dell'articolo 86 dovrebbe sopportarsi dallo erario; quindi poichè quel *salvo* non parmi che sia fuori di luogo come credeva l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, e spiega anche i limiti e l'effetto della prima parte della disposizione contenuta nella più volte citata lettera A dell'articolo 11, io prego il Senato a volerlo adottare come fu proposto dal Ministero.

Senatore Scialoja, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja, *Rel.* Mi perdoni il Senato, ma io posso precisamente affatto consentire in questo che non dice il signor Commissario Regio.

Egli vi ha letto l'articolo 141, che è quello non citato nella lettera A in discussione, e questa è una delle ragioni per cui sorse gravissimo il dubbio che ci divide, mentre l'articolo 86 che si riferisce al *salvo* è così concepito nella parte che può essere richiamata in quella lettera:

« Negli atti stipulati fra lo Stato, ed i privati, (in questo caso anche le espropriazioni) « le tasse saranno « a carico dell'acquirente, cessionario, o deliberatario « delle vendite, cessioni, aggiudicazioni, od altre alienazioni di beni mobili od immobili tanto di proprietà che in usufrutto; dal conduttore negli atti « di locazione, dagli appaltatori, cottimanti e imprenditori di appalti, cottimo, od imprese e nelle relative « cauzioni, dalla parte debitrice nelle obbligazioni, « dalla parte liberata nelle quitanze, ed altre liberazioni, ed in tutti gli altri casi a carico comune « dell'erario nazionale e dei particolari che contrattano « con lo Stato in ragione dell'interesse rispettivo nel « contratto, salvo per la parte di tassa dovuta dallo « Stato il disposto dell'articolo 141 » poi dice: che lo Stato non paga tasse.

Ora, se fosse vero ciò che vi nota l'onorevole Commissario Regio, ne avverrebbe in pratica, che siccome in molte espropriazioni deve pagare tutto la parte che non è lo Stato, avverrebbe che questa parte, questo privato non pagherebbe perchè dice sarà pagata all'atto della registrazione salvo il disposto dell'articolo 86.

Ecco perchè la vostra Commissione ha aggiunto: *per questa registrazione e pel pagamento della relativa tassa, sono applicabili le norme stabilite negli articoli 86 e 141 della legge di registro, ecc.*

Se poi lo Stato dovrà pagare una parte, esso non la pagherà.

Il *salvo*, come vedete, per la ragione appunto dell'onorevole Commissario Regio, non può stare. Esso farebbe nascere il dubbio, che quando deve pagare il privato, solo perchè l'espropriazione è fatta dallo Stato, esso debba pagare all'atto della registrazione.

Presidente. Rileggo per metterla ai voti come emen-

damento la proposta della Commissione. Se essa sarà approvata, darò lettura e successivamente porrò alla votazione gli altri paragrafi, in caso inverso si porrà ai voti tutta la prima parte della tariffa, come è proposta dal Ministero:

« A) Il decreto del prefetto, indicato nell'articolo 53 della legge 25 giugno 1865 sarà sottoposto a registrazione; nell'atto della quale sarà pagata la tassa dei trasferimenti a titolo oneroso, giusta l'articolo 1 della tariffa annessa alla legge sul Registro.

« Per questa registrazione e pel pagamento della relativa tassa, sono applicabili le norme stabilite negli articoli 86 e 141 della legge di Registro, per gli atti e contratti di alienazione.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

Essendo approvata la proposta della Commissione, si passa agli altri paragrafi di cui do nuova lettura, comprendendovi le aggiunte della Commissione, che sono state accettate dal Commissario Regio.

« B) Le tasse proporzionali, fissate in detta prima parte in ragione di lire 2 50, lire 1 25 e lire 1 per cento, sono rispettivamente elevate, la prima a lire 3, la seconda e la terza a lire 1 50 per ogni cento lire.

« Per la compra o vendita di navi e merci fra commercianti, la tassa sarà di centesimi 50 ogni cento lire di prezzo.

« C) La tassa proporzionale di centesimi 50, di che all'articolo 95 della tariffa, è portata a lire 1 20 per ogni cento lire; è abrogata la seconda parte di detto articolo.

« D) La tassa proporzionale, stabilita dall'articolo 96, è elevata a lire 3 per ogni cento lire.

« E) La tassa proporzionale, di che all'articolo 97, è elevata a lire 6 per cento, quanto alle donazioni, assegnazioni o liberalità ivi indicate, quando hanno luogo tra zii e nipoti, o tra prozii e pronipoti.

« F) La tassa proporzionale, stabilita dall'articolo 98, è portata a lire 8 per cento.

« G) All'articolo 104 della tariffa è aggiunta la seguente disposizione:

« Sono soggetti alla tassa fissa di lire 1 i certificati o dichiarazioni di conformità, o autenticazione delle copie, o estratti di atti, o documenti in forma pubblica o privata, fatte dai notai, archivisti od altri pubblici ufficiali autorizzati.

« L'autenticazione delle firme apposte nelle scritture private, di cui all'articolo 1323 del Codice civile, è soggetta alla tassa di lire 1 se una sola è la firma che viene autenticata; se le firme sono più, la prima è soggetta alla detta tassa di lire 1; ognuna delle altre alla tassa di centesimi 50.

« Pel pagamento della tassa non si computano le firme dei testimoni.

Senatore Siotto Pintor. Domanderei la parola per proporre un'aggiunta.

Presidente. Se vuol fare un'aggiunta aspetti un

momento, perchè non abbiamo votato che una parte dell'articolo, e bisogna prima votare l'altra: la sua proposta, la farà dopo.

Senatore Siotto Pintor. Vorrei fare una modificazione alla lettera C, e vorrei dicesse: La tassa proporzionale di centesimi 50 di che all'articolo 95 della tariffa è portata a lire 1 20 per ogni cento lire, eccettuata la porzione legittima.

Il ragionamento mi par chiaro. Il sistema della nostra legislazione vieta al padre stesso di gravare la legittima de' figli. Ora sembra a me un'assurdità che ciò che si nega al padre sia conceduto al fisco: se ciò fosse, vorrebbe dire che il fisco è più del padre, e torneremmo a quell'idea che lo Stato è Dio.

Elevata la tassa che era di soli centesimi 50 a lire 1 20, e la porzione legittima non cadendo che sulla terza parte dell'eredità, poco perderebbe lo Stato rinunciando alla tassa, troppo disumana, massime quando si tratti di piccole proprietà.

Comprendo che è una profonda, una radicale modificazione, nullameno ho creduto bene di fare la osservazione.

Presidente. La prego mandare al banco della presidenza la sua proposta.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Interno. Intendo di dire due sole parole sulla proposta fatta dall'onorevole Senatore Siotto Pintor.

Secondo me, egli ha confuso i due rapporti assolutamente distinti, il rapporto tra padre e figlio, e il rapporto fra questi e lo Stato.

Nei rapporti tra padre e figlio, la legge determina la legittima; ma ciò non fa sì che il figlio come abbiente non abbia a riguardo dello Stato le obbligazioni che hanno gli altri cittadini, ed è per questo che si è imposta la tassa senza che per nulla si violi il principio che regola la fissazione della legittima.

Io prego poi il Senato a considerare che una tale questione, come diceva lo stesso Senatore Siotto Pintor, è radicale, radicalissima, che sconvolgerebbe la legge: perciò prego il Senato a voler respingere la proposta.

Senatore Siotto Pintor. Vedendo che la mia proposta non sarebbe votata, la ritiro.

Senatore Correale. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Correale. Io mi fo ardito di domandare al Senato di fare una semplice considerazione. Questo articolo riguardante i Comuni in fatto di espropriazione forzata....

Presidente. La parte che riguarda l'espropriazione forzata è già stata votata.

Senatore Correale. Non abbiamo votato che la prima parte dell'articolo....

Presidente. Il paragrafo A è già stato votato, ed è quello precisamente che riguarda le espropriazioni forzate.

Senatore Correale. Io volevo dire che è un grave danno che si fa ai Comuni; quei Comuni che debbono fare espropriazioni forzate hanno bisogno di spese immense, e sovente le spese delle espropriazioni superano di molto quelle....

Presidente. Ma perdoni, qualunque siano le buone ragioni che può addurre, l'articolo è già votato.

Metto dunque ai voti quanto ho letto testè.

Chi lo approva, sorga.

(È approvato)

« Parte seconda della tariffa.

« H) La tassa di che all'articolo 105 è estesa all'intero asse ereditario, ed è elevata a lire 1 20 per ogni cento lire.

« I) La tassa stabilita dall'articolo 106 è portata a lire 3 per cento.

« L) La tassa fissata dall'articolo 108 è elevata a lire 6 per cento quanto alle trasmissioni che hanno luogo tra zii e nipoti, o tra prozii e pronipoti.

« M) La tassa di che all'articolo 109 è portata all'8 per cento. »

Senatore Gallotti. Dichiaro che voterò sempre contro quest'articolo per le ragioni, che ho dette quando si è parlato nella discussione generale su questo argomento, cioè che questa tassa cade sopra il capitale non sopra la rendita.

Presidente. Metto ai voti questi 4 paragrafi. Chi li approva, sorga.

(Approvati.)

PARTE TERZA.

Qui leggo il progetto ministeriale, poi leggerò quello della Commissione.

Senatore Scialoja. Mi permetta di fare una breve osservazione. Se il signor Presidente si compiacesse domandare prima al Governo se accetta la modificazione della Commissione, si risparmierebbe quella lettura.

Presidente. Il signor Commissario accetta?

Commissario Regio. Le modificazioni alla lettera N in questo progetto di legge entrano propriamente in quella categoria, che portano una più chiara disposizione delle varie parti dell'articolo e quindi sono un perfezionamento delle disposizioni della legge stessa. Credo quindi che convenga di adottare le varianti proposte dalla Commissione, le quali veramente perfezionano il progetto presentato dal Ministero.

Presidente. Leggo adunque la variante proposta dalla Commissione:

« N) Le disposizioni della tariffa relative alle prime copie delle sentenze saranno applicate alla registrazione degli originali. »

« Quando gli originali siano stati registrati, le copie che saranno dai cancellieri rilasciate o anche solo autentiche o munite di visto delle sentenze dei provvedimenti o dei decreti, sieno definitivi sieno non defi-

nitivi, e compresi o non compresi nei numeri 127 e 129 della tariffa annessa alla legge sul registro, verranno tutte rispettivamente assoggettate alle tasse segnate nel suddetto numerò 129, secondo i varii magistrati che pronunciarono la sentenza, il provvedimento o il decreto.

« Le copie dei provvedimenti delle Corti di Cassazione indicati nell'articolo 128 di detta tariffa, sieno o non sieno definitivi, saranno assoggettati alla tassa di L. 4.

« Queste medesime tasse saranno rispettivamente pagate secondo i diversi magistrati avanti dei quali procedesi, per le copie di tutti, in genere, gli atti ricevuti dai Cancellieri giudiziarii o compiuti col loro intervento, anche per Commissione o delegazione.

« Sono tuttavia eccettuate le copie degli atti diversi da sentenze, i quali intervengono ne' procedimenti contenziosi in materia civile e commerciale.

« In tutti i casi sopradetti la tassa sarà corrisposta coll'applicazione di marche di registrazione conformemente al disposto dell'articolo 72 della legge sul registro.

« O) Le tasse proporzionali di lire 1, stabilite dall'articolo 130, sono portate a lire 1 50 per cento.

« P) Per gli atti d'usciera, che occorrono nei procedimenti contenziosi o in quelli di volontaria giurisdizione, le tasse di lire 2, lire 1 e centesimi 50, determinate dalla seconda parte dell'articolo 130, saranno applicate secondo che il procedimento sia di competenza di una Corte, di un Tribunale civile o di commercio, oppure di una Pretura. »

Metto ai voti l'intero articolo: chi lo approva, abbia la compiacenza di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 12. L'articolo che è proposto dalla Commissione incomincerebbe con queste parole:

« Mediante il pagamento delle tasse stabilite coi successivi articoli 16, 18 e 19, le ricevute, bollette o quietanze nei medesimi indicate non saranno soggette all'obbligo della registrazione ed al pagamento delle corrispondenti tasse proporzionali, se non quando se ne faccia uso o inserzione, ai termini degli articoli 46 e 74 della legge di registro.

Poi ci sarebbe la seguente aggiunta:

« Anche gli atti indicati nel seguente articolo 20 non sono soggetti alla registrazione se non nel caso che se ne faccia uso o inserzione. »

In questa aggiunta si comprende l'ultimo alinea di questo articolo secondo il progetto ministeriale.

Accetta il Signor Commissario Regio anche questa variante?

Senatore Scialoja, *Relatore*. Dirò il pensiero della Commissione. La cosa è semplicissima; il paragrafo che si sopprime per sostituirne un altro che dice la stessa cosa è il seguente:

« Lo stesso obbligo di registrazione solo negli accennati casi d'uso o d'inserzione ricorrerà per gli atti indicati nel numero 21, articolo 21 della legge di bollo. »

Mi fermo qui: si cita un articolo il quale può non esistere più per l'effetto di queste modificazioni, perchè andando appresso, al N. 21 dell'articolo 21 è sostituita un'altra disposizione che si trova nell'articolo 19 di questa legge: poi soggiunge: in quanto non sieno soggetti a registrazione in un termine fisso; il valore però delle ricevute quivi designate è ridotto a lire 10.

Questo distrugge la disposizione medesima dell'articolo poichè l'ipotesi, in quanto non sieno soggetti a registrazione abbraccia il caso preveduto al principio di questo paragrafo.

Dacchè dunque si è voluto dire precisamente quello che la vostra Commissione vi propone di dire armonizzando questa disposizione col resto della legge e rendendola applicabile, ed acciocchè la sua seconda parte non distrugga la prima, io credo che non vi dovrebbe essere difficoltà ad accettar la proposta, non trattandosi, dico, di mutare il concetto ma di renderlo intelligibile, applicabile, concorde col resto delle disposizioni del presente disegno di legge.

Commissario Regio. Io non ho difficoltà di accettare l'emendamento proposto dalla Commissione.

Presidente. Dunque leggo l'articolo come è emendato.

(Vedi sopra).

Chi ammette quest'articolo così emendato, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 13. Dal giorno in cui andrà in attività la presente legge gli atti soggetti alla registrazione entro un termine fisso, trascorso detto termine, e dentro l'anno successivo, potranno ancora registrarsi mediante il pagamento delle pene e sovratasse dalla legge stabilite.

Trascorso l'anno predetto, la registrazione non potrà aver luogo tranne che mediante il pagamento del doppio di dette pene e sovratasse.

Eguale norma sarà applicata agli atti e scritti in contravvenzione alla legge sul bollo.

(Approvato.)

« Art. 14. I notai e gli altri ufficiali autorizzati alla stipulazione degli atti pubblici, nel presentare alla registrazione gli atti da essi rogati, dovranno consegnare all'ufficio del registro una copia certificata conforme, scritta su carta bollata da centesimi 50.

« È fatta eccezione all'obbligo di consegnare la copia per gli atti giudiziari.

« Gli ufficiali del registro conserveranno queste copie secondo le norme che saranno determinate con apposito regolamento approvato con decreto reale.

« Trascorsi due anni, le copie saranno trasmesse all'archivio della conservazione degli atti e contratti. »

Senatore Scialoja. Fin qui non ci sono variazioni, perciò si potrebbe intanto votare questa parte.

Presidente. Si domanda la divisione. Metto ai voti intanto questa parte dell'articolo 15 diventato 14. Chi la approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Commissario Regio. Al quarto capoverso, la Commissione del Senato propone un emendamento che per parte mia dichiaro di accettare, ed è il seguente:

« Trattandosi d'atti privati, autenticati a norma dell'articolo 1323 del Codice Civile, l'atto per gli effetti della presente legge, sarà depositato in originale presso il notaio, il quale sarà obbligato a presentarlo alla registrazione ne' termini prescritti dall'articolo 73 della legge del registro, dal giorno del deposito; e sarà responsabile del pagamento della tassa di registro solidalmente con le parti, sotto la sanzione dell'art. 93 della detta legge. Il notaio rilascerà alle parti, che la richiegono, la copia conforme dell'atto da esso autenticata. »

Il Governo accetterebbe nelle forme proposte dalla Commissione del Senato, anche gli ultimi due paragrafi dell'articolo, perchè le due varianti che v'introduce, non servono che a correggere errori di stampa ed imperfezioni rimaste nella prima redazione dell'articolo.

Presidente. Dunque accetta tutto?

Commissario. Sì signore.

Presidente. Allora continuo:

« Trattandosi d'atti privati, autenticati a norma dell'art. 1323 del Codice Civile, l'atto per gli effetti della presente legge, sarà depositato in originale presso il notaio, il quale sarà obbligato a presentarlo alla registrazione ne' termini prescritti dall'art. 73 della legge del registro, dal giorno dell'autenticazione, e sarà responsabile del pagamento della tassa di registro solidalmente con le parti, sotto la sanzione dell'art. 93 della detta legge. Il notaio rilascerà alle parti che la richiegono, la copia conforme dell'atto da esso autenticata.

« Queste copie di atti pubblici o privati saranno rilasciate senz'altra spesa che quella della carta bollata e della scritturazione.

« Per gli atti in forma privata, sieno o non autenticati, quando contengano contratti o convenzioni di qualsivoglia specie, o costituiscano obbligazioni od estinzione d'obbligazioni, sarà presentata all'ufficio del registro, insieme all'atto originale, la copia scritta sopra carta bollata da centesimi 25, certificata conforme da chi la presenta; e questa copia sarà conservata come è stabilito per le copie degli atti pubblici. »

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. A dire il vero, io non aveva compresa tutta l'importanza del foglietto d'errata correzione proposto dalla Commissione.

Vorrei fare osservare alla Commissione che quell'aggiunta delle parole « per gli atti in forma privata sieno o non autenticati quando contengono ecc. » è un concetto diverso assai da quello che era contenuto nell'articolo 15 della proposta ministeriale. Nell'articolo 15 della proposta Ministeriale, agli atti in forma privata che venivano autenticati era provveduto

con il paragrafo che comincia: « Trattandosi, ecc., che riguarda agli atti autenticati, il cui originale rimane depositato presso il Notaio. Coll'ultimo paragrafo di questo stesso articolo, si volle provvedere esclusivamente agli atti privati non autenticati, perchè per gli atti in forma privata autenticati, era generalmente senza nessuna eccezione provveduto con il paragrafo che ordinava il deposito dell'originale presso l'ufficiale autenticante.

Solamente parve che la disposizione che obbligasse all'atto della registrazione di qualsivoglia scritto privato, di presentarne la copia, quando non ci fosse alcuna limitazione, portasse un ingombro di carte ed un sopraccarico di incumbenze tanto all'ufficiale del registro che alle parti; fu stabilito che per questi atti in forma privata non autenticati, si dovesse produrre la copia all'ufficio del registro la quale servirà sempre tanto per conservazione e memoria dell'atto, quanto per riscontrare il modo con cui fu eseguita la registrazione.

Ma siccome ci sono atti privati in numero grandissimo che si possono portare in registrazione, fu limitato l'obbligo di presentare la copia soltanto di quegli atti non autenticati, i quali contengono contratti o convenzioni, costituiscono estinzione di obbligazioni; ed è perciò che trovandosi provveduto agli atti autenticati nel 5° paragrafo di quest'articolo, fu creduto che nell'ultimo paragrafo si potesse venire a parlare di atti autenticati. Propongo quindi di mantenere la formola di quest'ultima parte dell'articolo quale fu proposta nel progetto ministeriale.

Senatore Scialoja, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja, Relatore. Siccome sino alla parola *scritturazione* pare che conveniamo, si potrà procedere alla votazione fino a questo punto dell'articolo, e si sarà fatto del cammino. Quindi risponderò brevi parole alle osservazioni fatte dall'onorevole Commissario Regio.

Presidente. Dunque metto ai voti l'articolo 14 fino alla parola *scritturazione*. Chi intende di approvare questa parte dell'articolo, sorga.

(Approvato.)

Senatore Scialoja, Relatore. La questione allora rimane di molto semplificata.

Che cosa stabilisce la legge sulla registrazione compiuta con quelle modificazioni che vi propone il Governo, e con queste ultime che avete votate?

La legge propone, che trattandosi di atti pubblici rogati dal notaio, il notaio è obbligato a lasciare una copia, quantunque si tratti di atti pubblici, all'ufficio di registrazione. Ora sorge un'altra specie di atti che stanno fra i pubblici ed i privati; e sono gli atti privati portati all'autenticazione dal notaio; si dice: dacchè l'originale rimane presso il notaio, dovrebbe andare esente quest'atto dalla presentazione della copia presso l'ufficio.